



IL COLLABORATORE DI STUDIO

Mensile operativo dedicato alla crescita
delle Risorse dello Studio Professionale

In evidenza questo mese:

- Il “nuovo” Registro dei titolari effettivi
- Il “titolare effettivo” si fa largo anche nel modello Redditi



OTTOBRE 2023

INDICE

Soluzioni di Pratica Fiscale

Il “nuovo” Registro dei titolari effettivi.....	03
Il “titolare effettivo” si fa largo anche nel modello Redditi.....	16
Gli aspetti operativi della Rottamazione <i>Quater</i> in vista dei versamenti da eseguire il prossimo 31 ottobre	26
Regolarizzazione corrispettivi, alcuni casi pratici	31
Il reverse charge nelle prestazioni di servizi edili	36

Soluzioni di Pratica Contabile

La rilevazione contabile delle imposte nelle società di capitali	43
--	----

La Segreteria: il biglietto da visita dello Studio Professionale

Intelligenza artificiale in ufficio: come avere un assistente personale tutto per sé	48
--	----

Il “nuovo” Registro dei titolari effettivi



A cura di Luca Signorini

Con la pubblicazione in G.U. del decreto ministeriale del 29 settembre 2023, con cui si attesta finalmente l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti, decorrono i 60 giorni entro cui trasmettere telematicamente i dati relativi ai titolari effettivi. Il citato provvedimento è l'ultimo di una serie, dopo il lungo travaglio che ha visto l'avvio oltre un anno fa, con l'emanazione del decreto interministeriale MEF/MISE n. 55 dell'11 marzo 2022, con cui si diede avvio all'attuazione del “Registro dei Titolari Effettivi”. Oltre a fornire i principali elementi operativi per la corretta gestione dell'adempimento, l'occasione è propizia per ricordare propedeuticamente le regole di identificazione dei titolari effettivi, almeno nei tratti principali.

Il nuovo “Registro” trae origine direttamente dalla previsione contenuta nella norma antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007), e precisamente nell'art. 21 che ha previsto l'obbligo, per taluni soggetti, di comunicare le informazioni sulla titolarità effettiva al Registro delle imprese, per via telematica e in esenzione dall'imposta di bollo, ai fini della conservazione in apposita sezione.

Vale decisamente la pena ricordare, preliminarmente, le regole sulla titolarità effettiva, uno degli aspetti più importanti nell'ambito del processo di adeguata verifica, nell'espletamento della quale devono essere individuati, oltre al cliente e all'esecutore, anche i titolari effettivi, pena l'impossibilità di eseguire correttamente gli obblighi antiriciclaggio, con il conseguente obbligo di astenersi dal compimento dell'incarico professionale conferito al professionista (e valutare peraltro la necessità di fare una segnalazione di operazione sospetta).

IL TITOLARE EFFETTIVO

Secondo le indicazioni contenute nelle Regole Tecniche, il professionista in quanto soggetto obbligato deve, tra le altre cose, identificare il titolare effettivo e verificare la sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, e di trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente.

Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, il professionista chiede al cliente le informazioni e i dati a tal fine necessari (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale) tramite qualsiasi mezzo ritenuto idoneo, tipicamente con la dichiarazione che il cliente sottoscrive sotto la propria responsabilità.

Si ricorda che il soggetto obbligato non è tenuto ad acquisire copia del documento d'identità del titolare effettivo. Per determinare il titolare effettivo nelle società di capitali, i criteri da adottare sono i seguenti:

- costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al

25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'Ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora infine l'applicazione dei sopra indicati criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

Vi sono, inoltre, disposizioni specifiche in caso di associazioni, fondazioni, trust che così possono essere riassunte:

- 1) persone giuridiche private ex D.P.R. n. 361/2000: sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
 - a) i fondatori, ove in vita;
 - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione (fondazioni, associazioni riconosciute, ecc.);
- 2) trust: i titolari effettivi si identificano (da ritenersi cumulativamente) nel fondatore (se ancora in vita), fiduciario o fiduciari, nel guardiano ovvero in altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, nei beneficiari o classe di beneficiari (che possono essere beneficiari del reddito o beneficiari del fondo o beneficiari di entrambi) e nelle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta, indiretta o attraverso altri mezzi.

IL NUOVO “REGISTRO”: MODALITÀ E TERMINI DELLE COMUNICAZIONI

Tanto, seppur brevemente, ricordato, in relazione al nuovo adempimento l'art. 3 del Regolamento dispone testualmente:

- 1) Gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private comunicano all'Ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del D.Lgs. 231/2007, per la loro **iscrizione** e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese.
- 2) Il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini comunica all'ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell'art. 22, comma 5, del citato decreto 231, per la loro **iscrizione** e conservazione nella sezione speciale del Registro delle imprese.
- 3) I soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano **eventuali variazioni** dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva entro 30 giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione.

Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro 12 mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma. Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio. Delle avvenute comunicazioni è rilasciata contestuale ricevuta.

I dati e le informazioni relative alla titolarità effettiva, inviati al Registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente, saranno iscritti e conservati rispettivamente:

- nella sezione autonoma, riservata alle imprese dotate di personalità giuridica e alle persone giuridiche private;
- nella sezione speciale, riservata ai trust e istituti giuridici affini.

La norma prevede come gli adempimenti in esame siano effettuati con l'ausilio d'idoneo sistema informatico predisposto dal gestore (InfoCamere S.C.p.A, che gestisce per conto delle Camere di Commercio il sistema informativo nazionale).

Come precisato dal citato decreto ministeriale n. 55/2022, le pratiche inviate al Registro (comunicazioni, variazioni, conferme dati) sono esenti da bollo, ma soggette a diritti di segreteria, che sono stati recentemente fissati nella misura di € 30,00 con DM del 20 aprile 2023.

Il portale tramite cui verranno gestite tutte le necessarie attività legate al registro è raggiungibile al seguente link: <https://titolareeffettivo.registroimprese.it>.

IL NUOVO “REGISTRO”: LA SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRIMA COMUNICAZIONE

Dopo la pubblicazione del decreto MIMIT nella G.U. n. 236 del 9 ottobre scorso, possiamo finalmente avere una data precisa entro la quale scade il termine per la prima comunicazione. In dettaglio questi sono i termini di esecuzione:

Prima comunicazione (o iscrizione successiva alla data di decorrenza dell’obbligo)

La prima comunicazione dovrà avvenire entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento che attesta l’operatività del sistema: considerata la proroga ex lege dei termini che cadono di giorno festivo, la scadenza è quindi fissata per l’**11 dicembre 2023**.

Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private costituite dopo il 9 ottobre dovranno effettuare la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, nella sezione autonoma, entro 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri (Registro delle imprese, per le prime, e Registro regionale delle persone giuridiche private, per le seconde).

I trust e gli istituti giuridici affini, la cui costituzione sia successiva alla stessa data, dovranno provvedere alla comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, nella sezione speciale, entro 30 giorni dalla loro costituzione.

Variazioni

In relazione alle variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva, il termine individuato è di 30 giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione.

Conferma

In relazione alla comunicazione di conferma dei dati, i soggetti obbligati devono comunicare, con cadenza annuale, la conferma dei dati e delle informazioni, entro 12 mesi:

- dalla data della prima comunicazione, se non sono intervenute variazioni;
- dalla data dell’ultima comunicazione di variazione dati del/dei titolare/i effettivo/i;
- dalla data dell’ultima conferma.

Come si è già detto, una facilitazione è prevista per le imprese dotate di personalità giuridica (spa, srl, sapa, coop) che potranno effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio.

Tutti i termini predetti, relativi a iscrizione, variazione e conferma annuale, per espressa indicazione normativa (art. 3, comma 8) **sono perentori**, e quindi tassativi.

In relazione agli aspetti sanzionatori, la CCIAA territorialmente competente provvede all’accertamento e alla contestazione della violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e all’irrogazione della relativa sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 2630, c.c., che recita:

“Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo”.

Superati i 30 giorni successivi alla scadenza, si applica quanto previsto dall’art. 16, Legge 24.11.1981, n. 689: è

ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa (1/3 di euro 1.032 = 344 euro) o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo (doppio del minimo 103 x 2 = 206 euro), oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

I DATI E LE INFORMAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

In relazione ai dati, la comunicazione dovrà contenere:

- 1) i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo;
- 2) per le imprese dotate di personalità giuridica:
 - l'entità della partecipazione al capitale dell'Ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo;
 - ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell'entità della partecipazione, le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'Ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo;
- 3) per le persone giuridiche private, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:
 - la denominazione dell'Ente;
 - la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'Ente;
 - l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- 4) relativamente ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:
 - la denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine;
 - la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico;
- 5) l'eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, nonché l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni nella qualità di controinteressato;
- 6) la dichiarazione di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese; tale dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto obbligato.

Stante la necessità di sottoscrizione digitale della pratica e delle dichiarazioni testé citate, si raccomanda il monitoraggio di un dispositivo di firma digitale in corso di validità nel momento in cui si dovrà predisporre la pratica. Si tenga in debita considerazione che i professionisti, nella loro qualità di consulenti delle società o degli enti obbligati alla presentazione delle pratiche, potranno agire unicamente come delegati per la presentazione, ma non potranno sottoscrivere le comunicazioni come procuratori, secondo le chiare indicazioni fornite agli operatori.

MODALITÀ OPERATIVE DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE

Preliminarmente, si ritiene opportuno ricordare due specifiche indicazioni rinvenibili direttamente dal portale del Registro (<https://titolareeffettivo.registroimprese.it>), nelle FAQ:

1) Quali strumenti occorrono per comunicare i dati del Titolare Effettivo?

Per comunicare i dati del Titolare Effettivo è possibile utilizzare il nuovo applicativo DIRE, oppure le altre soluzioni di mercato, aggiornate con la modulistica ministeriale per la compilazione e l'invio delle istanze. Occorre aver sottoscritto un contratto per l'utilizzo del servizio Telemaco, disporre di un dispositivo di Firma Digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), per ricevere le comunicazioni da parte della Camera di Commercio. Non è consentita la procura speciale.

2) Chi può inviare la comunicazione relativa alla titolarità effettiva?

La pratica di comunicazione della titolarità effettiva, firmata digitalmente dall'obbligato, deve essere trasmessa da un soggetto abilitato all'invio telematico, che potrà essere l'obbligato stesso, oppure un intermediario abilitato.

In sostanza, le pratiche dovranno essere trasmesse tramite il servizio "Telemaco" (il commercialista normalmente ne è dotato, cosa invece decisamente meno frequente per una società), predisponendo una pratica di Comunicazione Unica (cd. "ComUnica") con il software applicativo DIRE; è possibile utilizzare anche altre soluzioni di mercato, alternative a DIRE, ma per quanto riguarda l'attività degli studi professionali DIRE rappresenterà lo standard.

Serve poi, naturalmente, un dispositivo di firma digitale valido di chi firma la pratica per conto del soggetto obbligato (per es.: l'amministratore della società).

Di seguito, con l'aiuto delle immagini che si riferiscono ad una pratica concretamente trasmessa alla CCIAA (di Verona), vediamo come si sviluppa un esempio di comunicazione.

La maschera iniziale di DIRE sarà questa, con l'opzione per la pratica TE e dove, con un menù a tendina, si andrà a definire la tipologia del soggetto da inserire (nel nostro caso si tratta di una SRL, soggetto iscritto al Registro Imprese):

The screenshot displays the DIRE software interface. On the left is a dark sidebar with navigation icons: Home, Nuova Pratica, Lista Pratiche, Impostazioni, and Visure e bilanci. The main content area has a header with 'DIRE Depositi e Istanze Registro imprese' and user information 'TXIBSO'. Below the header is a 'SUGGERIMENTO:' section with a link to 'Maggiori informazioni'. A row of practice types is shown with radio buttons: Iscrizione, Variazione, Bilancio, Trasferimento d'azienda, **Titolare effettivo** (selected), and Cancellazione. The 'Inserisci Soggetto' section features a dropdown menu with the following options: 'Iscritto al Registro Imprese / REA', 'PGP non iscritta al Registro Imprese / REA', 'Trust', and 'Mandato fiduciario'. Below this is the 'Scegli Tipo Pratica' section.

Inserito il codice fiscale del soggetto, si andrà a scegliere il Tipo Pratica che è obbligatoriamente "ad adempimenti": se trattasi di un rinvio (normalmente "No") e, soprattutto, se si tratta di una prima comunicazione (come nel nostro caso) o di una variazione.

DI RE Depositi e Istanze Registro imprese

Home

Nuova Pratica

Lista Pratiche

Impostazioni

Visure e bilanci

Scegli Destinazione Pratica

Provincia sede legale

VERONA

Scegli Tipo Pratica

È un rinvio? Sì No

Modalità compilazione

Ad adempimenti

Titolare effettivo

Prima comunicazione titolarità effettiva *i*

Variazione titolarità effettiva *i*

Adempimenti Selezionati

i Prima comunicazione titolarità effettiva *x*

Rimuovi selezionati

Proseguendo, iniziamo la predisposizione della pratica. Il sistema propone un suggerimento in relazione all'utilizzo del riquadro dei TITOLARI EFFETTIVI; bisogna cliccare sulla casella "Nuovo" per inserire i dati dei soggetti in questione:

DI RE Depositi e Istanze Registro imprese

Home

Nuova Pratica

Lista Pratiche

Impostazioni

Visure e bilanci

A1202646 - Prima comunicazione titolarità effettiva

IMPOSTA COMPILA COMPLETA E ALLEGA FIRMA E INVIA

TITOLARI EFFETTIVI

SUGGERIMENTO:
 Utilizza questo riquadro per inserire, tramite il pulsante "Nuovo", i dati di ogni Titolare Effettivo. Puoi verificare i requisiti previsti dalla norma per il Titolare Effettivo, consultando il sito titolareeffettivo.registroimprese.it
 Per verificare la sussistenza del requisito "possesso di quota di capitale superiore al 25%", le imprese possono consultare il proprio elenco soci, tramite il servizio [Telemaco](#) o il [Cassetto digitale dell'imprenditore](#)

Nome	Cognome	Codice fiscale	Azioni
Nessun risultato			

Nuovo

AUTOCERTIFICAZIONE

DI RE Depositi e Istanze Registro imprese

A1202646 - Prima comunicazione titolarità effettiva

CONFERMA E TORNA A TITOLARI EFFETTIVI

.. / titolari effettivi / [redacted] : dati anagrafici

TITOLARE EFFETTIVO

Codice fiscale [redacted] *Cognome **SIGNORINI** *Nome [redacted]

*Data nascita [redacted] *Sesso **Maschile** *Cittadinanza **ITALIA (I)**

Luogo di nascita

*Stato **ITALIA (I)** *Provincia **VERONA (VR)** *Comune [redacted]

RESIDENZA

*Stato Scegli tra le opzioni Provincia Scegli tra le opzioni Comune Frazione o località'

*Indirizzo *Numero civico CAP Altre indicazioni

Dopo aver inserito i dati anagrafici, bisogna inserire il “requisito/caratteristica” su cui si fonda la titolarità effettiva del soggetto che si sta inserendo; anche in questo caso si clicca sul pulsante “Nuovo” e viene proposto l’inserimento con un menù a tendina, dove sono riepilogate tutte le situazioni che possono interessare la nostra società:

DI RE Depositi e Istanze Registro imprese

A1202646 - Prima comunicazione titolarità effettiva

CONFERMA E TORNA A REQUISITI/CARATTERISTICHE

.. / requisiti / caratteristiche / dettaglio

REQUISITO/CARATTERISTICA

*Denominazione/Caratteristica

Scegli tra le opzioni

- PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA DIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE (TPD)
- PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA INDIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE (TPI)
- CONTROLLO DI MAGGIORANZA DEI VOTI ESERCITABILI IN ASSEMBLEA ORDINARIA (TCM)
- CONTROLLO DI VOTI SUFFICIENTI PER INFLUENZA DOMINANTE IN ASSEMBLEA ORDINARIA (TCE)
- ESISTENZA DI VINCOLI CONTRATTUALI PER INFLUENZA DOMINANTE SULLA SOCIETA' (TVC)
- TITOLARE POTERI DI RAPPRESENTANZA, AMMINISTRAZIONE O DIREZIONE (TRA)
- CONTROINTERESSATO ALL'ACCESSO PER ESPOSIZIONE A RISCHIO SPROPORZIONATO DI FRODE, RAPIMENTO, RICATTO, ESTORSIONE, MOLESTIA, VIOLENZA O INTIMIDAZIONE OPPURE PERSONA INCAPACE O MINORE D'ETÀ (CTR)

Conferma e torna indietro

Nel nostro caso il requisito è quello contraddistinto dal codice TPD, ovvero il soggetto che si sta iscrivendo come titolare effettivo detiene direttamente più del 25% delle quote della società.

Da notare che a seconda della situazione (società, piuttosto che persone giuridiche private o trust o mandati fiduciari) il menù a tendina proporrà situazioni diverse, peculiari per ciascuna tipologia di soggetto (p.es. “fondatore”, ecc.).

Va tenuto presente che le specifiche ministeriali prevedono alcuni specifici controlli automatici che impediscono la spedizione del modello digitale TE agli uffici del registro delle imprese. Per esempio, se il soggetto per cui si sta compilando la pratica è una società iscritta nel registro delle imprese con una delle seguenti forme giuridiche del tipo “a responsabilità limitata”:

- RR - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA A CAPITALE RIDOTTO;
- RS - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA;
- SL - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA;
- SR - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA;
- SU - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA CON UNICO SOCIO;

e si comunica un titolare effettivo con requisito PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA DIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE (TPD), il suddetto titolare deve essere presente nell'elenco soci e la somma dei valori nominali di tali quote deve essere superiore al 25% del capitale sociale sottoscritto.

Una volta scelta l'opzione, con il pulsante “Conferma e torna indietro” si perfeziona l'inserimento, ottenendo un risultato come quello che segue; se bisogna inserire un nuovo soggetto, si ripete l'operazione.

Poi il firmatario della pratica (p.es., l'amministratore unico nel nostro caso) deve procedere ad autocertificare le veridicità e la corrispondenza di quanto dichiarato, barrando la casellina apposita.

DI RE Depositi e Istanze
Registro imprese

Per verificare la sussistenza del requisito 'possesso di quota di capitale superiore al 25%', le imprese possono consultare il proprio elenco soci, tramite il servizio [Telemaco](#) o il [Cassetto digitale dell'imprenditore](#)

Nome	Cognome	Codice fiscale	Azioni
●			⋮

NUOVO

AUTOCERTIFICAZIONE

SUGGERIMENTO:
Prendi visione e accetta la dichiarazione sostitutiva sottostante, con la quale attesti la veridicità dei dati che stai comunicando.

*Dichiarazione veridicità' dati

DICHIARANTE, IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE/SINDACO DELLA SOCIETÀ INDICATA, ATTESTA AI SENSI DEGLI ART. 46, 47 E 76 DEL D.P.R. 445 DEL 2000 CHE I DATI E LE INFORMAZIONI CONTENUTI NELLA PRESENTE COMUNICAZIONE DELLA TITOLARITÀ EFFETTIVA SONO VERITIERI E CORRISPONDENTI A QUANTO PERSONALMENTE ACCERTATO

Indietro **Salva e Proseguì**

Secondo le indicazioni fornite da Unioncamere (Manuale operativo per l'invio telematico), la dichiarazione auto-certificata è sufficiente per ottenere l'iscrizione della titolarità effettiva nel registro delle imprese: in linea generale, quindi, non sono previsti allegati o documenti da inviare a supporto di quanto dichiarato. Tale documentazione deve comunque essere custodita con cura dagli amministratori e deve essere da loro fornita agli uffici del registro delle imprese in una fase successiva, se richiesta.

Dopo aver salvato, si prosegue nella terza sezione ("Compila e allega"):

DI RE Depositi e Istanze
Registo imprese

DICHARANTE

Dati del soggetto che firma digitalmente la distinta della Comunicazione Unica, con la qualifica scelta tra quelle previste dal DM 02/11/2007

Anagrafica

*Codice Fiscale *Cognome *Nome *Qualifica
AMMINISTRATORE

*Telefono *E-mail ordinaria o PEC

Ricorda dati inseriti

Domicilio elettronico dell'impresa
*Indirizzo PEC
LUCASIGNORINI@ODCECVERONA.IT

Dichiarazione domicilio speciale

Il dichiarante ELEGGE domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento, presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di presentare, su richiesta, eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica.

Indirizzo PEC

L'indirizzo PEC rilevato automaticamente corrisponde a quello presente nel Registro Imprese ed è possibile modificarlo con quello dell'intermediario incaricato dall'impresa, perché sarà utilizzato per le sole comunicazioni relative alla pratica. Per iscrivere o modificare la casella PEC nel Registro Imprese, è previsto un apposito adempimento.

Le istruzioni fornite da Unioncamere espressamente prevedono: NON sono ammesse deleghe o incarichi a terzi per la sottoscrizione digitale del modello: solo i soggetti indicati (p.es. l'amministratore) possono sottoscrivere digitalmente la comunicazione e così autocertificare la titolarità effettiva. I terzi possono provvedere alla "spedizione telematica" del modello già sottoscritto dal soggetto obbligato: in questo caso devono aggiungere la loro firma digitale a quella del dichiarante nella cd. "distinta di accompagnamento" ai fini della domiciliazione.

Proseguendo, si trova l'indicazione relativa agli allegati, e quella relativa agli importi.

DIRE Depositi e Istanze
Registro imprese

Home

Nuova Pratica

Lista Pratiche

Impostazioni

Visure e bilanci

ALLEGATI

SUGGERIMENTO:
Per gli adempimenti selezionati non sono previsti allegati da inoltrare al Registro Imprese.

IMPORTI

Diritti di segreteria
*Lista diritti

Titolare effettivo	*Importo
Titolare effettivo	30

Imposta di bollo
*Modo bollo

BOLLO ESENTI

Estremi bollo

Titolare effettivo	Importo
Titolare effettivo	0

La comunicazione di titolare effettivo non richiede il pagamento di bolli

Nell'ultima sezione ("Firma e invia") si procede, come già noto per le altre pratiche DIRE, con la firma della distinta:

DIRE Depositi e Istanze
Registro imprese

Home

Nuova Pratica

Lista Pratiche

Impostazioni

Visure e bilanci

A1202646 - Prima comunicazione titolarità effettiva

1 IMPOSTA 2 COMPILA 3 COMPLETA E ALLEGA 4 **FIRMA E INVIA**

Firma

DICHIARANTE

* Codice fiscale * Cognome * Nome

DISTINTA FIRMATA

SUGGERIMENTO:
Puoi scegliere tra due modalità di firma della distinta: online e offline. In entrambi i casi è necessario utilizzare un dispositivo di firma digitale.

Distinta da firmare **Firma**

Riepilogo Importi

nel nostro caso la firma è stata fatta "off-line", scaricando la distinta, che, una volta firmata digitalmente, viene caricata nella pratica:

FIRMA

Firma online

Firma offline

SUGGERIMENTO:
Per firmare offline:

- 1) Scarica la distinta cliccando sulla voce "Distinta da firmare"
- 2) Firma digitalmente la distinta fuori dall'applicazione DIRE
- 3) Allega il file firmato digitalmente, utilizzando il pulsante "Carica" (verifica prima di aver apposto tutte le eventuali ulteriori firme necessarie)

infine, si chiude la pratica per passare all'invio;

DIRE Depositi e Istanze
Registro Imprese

Home

Riepilogo Importi

Dritti di segreteria € 30,00	Imposta di bollo -	TOTALE DIRITTI E BOLLI € 30,00	
Tariffa € 2,00		TOTALE TARIFFA € 2,00	Costo del servizio telematico
		TOTALE € 32,00	

INVIA

ATTENZIONE

Stai spedendo la pratica alla **Camera di Commercio di VERONA**. Per maggiori dettagli sullo stato avanzamento della pratica, dopo la spedizione, consulta la sezione "**Le mie pratiche**" in **Telemaco**.

SUCCESSO

La tua pratica è stata inviata

Il sistema camerale risponde all'invio come al solito; una prima mail certifica la protocollazione, allegando le ricevute relative a ComUnica e al Registro Imprese:

Pratica M23A1202646 protocollata - [REDACTED]

Sportello telematico: sportello.telemaco.vr@cert.infocamere.it

A [REDACTED]

RicevutaCu.pdf File.pdf

RicevutaRi.pdf File.pdf

Gentile Utente,
la pratica M23A1202646 relativa a C.F. [REDACTED] S.R.L. e' stata protocollata: Protocollo Numero VR/RI/PRA/2023/150549.
Ufficio Registro Imprese di VERONA
Nel cassetto digitale dell'imprenditore, all'indirizzo impresa.italia.it, il legale rappresentante dell'impresa puo' trovare tutti i protocolli delle pratiche trasmesse al Registro Imprese e verificarne l'esito e lo stato di avanzamento.
Le ricordiamo che il cassetto digitale e' accessibile, anche via smartphone o tablet, con la propria identita' digitale (CNS o SPID) che puo' essere richiesta alla Camera di Commercio o ai gestori accreditati dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

In allegato le inviamo le ricevute relative a questa pratica.

Questo e' un messaggio generato automaticamente.
La preghiamo di non rispondere a questa mail e di non utilizzare questa casella postale poiche' le risposte a questo indirizzo non verranno lette.

Dalla ricevuta si avra' la conferma delle somme prelevate:



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA VERONA

registroimprese.it
I dati ufficiali delle Camere di Commercio

N. PRA/150549/2023/CVRAUTO

VERONA, 12/10/2023

VOCE PAG.	MODALITA' PAG.	IMPORTO	DATA/ORA
DIRITTI DI SEGRETERIA	CASSA AUTOMATICA	**30,00**	12/10/2023 15:49:30
RISULTANTI ESATTI PER:			
DIRITTI		**30,00**	CASSA AUTOMATICA
TOTALE	EURO	**30,00**	
*** Pagamento effettuato in Euro ***			

FIRMA DELL'ADDETTO
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA

Data e ora di protocollo: 12/10/2023 15:49:30

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 12/10/2023 15:49:31

L'evasione della pratica verra' certificata da una seconda mail del seguente tenore (si riporta anche un estratto della cd. visura di evasione):

Pratica M23A1202646 evasa - [REDACTED] S.R.L.

Sportello telematico: sportello.telemaco.vr@cert.infocamere.it

A [REDACTED]


Esito_evasione_protocollo.pdf File.pdf

La pratica M23A1202646, relativa all'impresa [REDACTED] S.R.L. con numero R.E.A.: VR [REDACTED] e' stata evasa.
La Visura aggiornata dell'impresa e' consultabile gratuitamente da parte del legale rappresentante tramite il cassetto digitale dell'imprenditore all'indirizzo impresa.italia.it
Le ricordiamo che il cassetto digitale e' accessibile, anche via smartphone o tablet, con la propria identita' digitale (CNS o SPID) che puo' essere richiesta alla Camera di Commercio o ai gestori accreditati dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

In allegato le inviamo il documento "Esito evasione protocollo" a riscontro delle iscrizioni effettuate nel Registro Imprese a seguito dell'evasione della pratica.

Questo e' un messaggio generato automaticamente dal sistema Telemaco. Non utilizzare "reply" o "rispondi" all'indirizzo mittente, perche' e' una casella non presidiata e qualsiasi messaggio verra' cestinato.

Indice	
1 Iscrizione sezione titolarità effettiva	2
2 Protocollo evaso	2
1 Iscrizione sezione titolarità effettiva	
Data di prima iscrizione nella sezione autonoma del titolare effettivo	12/10/2023
Data ultimo aggiornamento	12/10/2023
2 Protocollo evaso	
Protocollo n. 150549/2023 del 12/10/2023 moduli	TE - comunicazione titolarita' effettiva C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.



Il “titolare effettivo” si fa largo anche nel modello Redditi



A cura di Emanuela Ardillo


Tra le principali novità presenti nei modelli Redditi 2023 anno di imposta 2022 vi è l'introduzione del rigo RU150 nel quale, in presenza di determinati crediti di imposta, occorre indicare il titolare effettivo beneficiario dell'agevolazione. La compilazione del rigo RU150, che appare formalmente semplice visti i campi dedicati dalla attuale modulistica, nasconde insidie che assorbiranno la nostra attenzione prima della scadenza del 30 novembre, termine ultimo per inviare i dichiarativi.

IL TITOLARE EFFETTIVO NELL'ATTUALE SCENARIO

Il tema del titolare effettivo di un soggetto economico lo abbiamo, ormai da un po' di tempo, collegato alla normativa antiriciclaggio e all'adempimento da effettuare presso il Registro delle Imprese. Tuttavia, con la pubblicazione dei modelli dichiarativi anno d'imposta 2022, non senza stupore, lo ritroviamo anche nel quadro RU.

RU150 Titolare effettivo

Sono dunque due, ad oggi, gli ambiti in cui appare il titolare effettivo. Un primo ambito, appena diventato operativo, rappresentato dalla comunicazione obbligatoria del titolare effettivo presso il Registro delle Imprese. Un secondo ambito, emerso successivamente al primo, connesso a un obbligo dichiarativo, con la previsione dell'indicazione di tale informazione nel rigo RU150 del modello Redditi.



Nello scenario attuale, ora, oltre a registrare queste informazioni presso il Registro delle Imprese, i titolari effettivi passano anche sotto la lente del Fisco. Vediamo le caratteristiche e soprattutto le differenze dei due ambiti applicativi.

Titolare effettivo e Registro delle Imprese

La prima tematica, quella di cui abbiamo sentito continui rimandi, trova le sue basi nell'articolo 3 D.M. 55/2022, il quale **obbliga i soggetti dotati di personalità giuridica** a comunicare al Registro delle Imprese il nominativo

del titolare effettivo. In questo senso l'articolo 3, comma 1 del citato provvedimento recita:

“Gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private comunicano all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell'articolo 22, commi 3 e 4, del decreto antiriciclaggio, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese”.

Titolare effettivo e modello Redditi

Diverso è lo scenario collegato al Regolamento (UE) 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) e degli interessi dell'Unione Europea di controllare che fondi europei siano destinati a soggetti meritevoli o comunque non compromessi da condanne penali o quant'altro.

Tale adempimento, in termini di tempo, va quasi a coincidere con l'iscrizione dei titolari effettivi nel Registro delle Imprese che, per gli enti già costituiti alla data del 9/10/2023, deve avvenire entro l'11/12/2023. È un ulteriore passo del Fisco verso un'economia più trasparente che pone, da una parte, il Fisco nella posizione di conoscere l'identità del “vero” titolare dell'azienda e, dall'altra, “eleva” il redattore della dichiarazione dei redditi a “detective” fiscale.

Il rigo RU150 trova le sue basi nelle disposizioni previste dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) a tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in forza del quale i beneficiari di specifiche agevolazioni sono tenuti a indicare i dati relativi ai titolari effettivi, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (Normativa antiriciclaggio) ai quali i fondi sono stati destinati.

L 57/44

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

18.2.2021

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 22

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. Nell'attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio.

In particolare, alla lettera d) iii) del comma 2 dello stesso articolo si fa riferimento proprio ai titolari effettivi così come definiti dalla Direttiva (UE) 2015/849:

- d) ai fini dell'audit e del controllo e al fine di fornire dati comparabili sull'utilizzo dei fondi in relazione a misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza, raccogliere le seguenti categorie standardizzate di dati, nonché garantire il relativo accesso:
- i) il nome del destinatario finale dei fondi;
 - ii) il nome dell'appaltatore e del subappaltatore, ove il destinatario finale dei fondi sia un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle disposizioni nazionali o dell'Unione in materia di appalti pubblici;
 - iii) il/nome/i, il/ cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁶⁾;

È assodato che la UE impone un sistema di controllo interno sui beneficiari delle agevolazioni ma, nonostante la richiamata Direttiva (UE) 2015/849 faccia riferimento ai fini dell'antiriciclaggio alle sole società di capitali, agli enti privati con personalità giuridica, ai trust e ai mandati fiduciari, il legislatore fiscale ha esteso questo obbligo anche ad altri soggetti, seppur con una piccola differenza per le persone fisiche (professionisti e imprese), prevedendo la raccolta di informazioni in tutti i modelli Redditi.

L'indicazione del titolare effettivo è presente in ognuno dei quadri RU delle singole dichiarazioni:

- modello Redditi PF
- modello Redditi SP
- modello Redditi SC
- modello Redditi ENC

La rilevante differenza rispetto alla tematica del Registro dei Titolari effettivi, che riguarda solo i soggetti dotati di personalità giuridica (quindi escluse imprese individuali e società di persone), è riscontrabile proprio nel più ampio campo di soggetti su cui ricade l'obbligatoria compilazione del quadro RU.

SEZIONE IV QUADRO RU – DAI CREDITI D'IMPOSTA AI RIGHI RU150 E RU151

Ormai il quadro RU si è allungato sempre di più e conta davvero numerose pagine in tutti i modelli Redditi, sia per numero di righe che per le copiose istruzioni. Si tratta di un quadro presente nella sua interezza in tutti i modelli, ad eccezione della sezione II righe RU31 – RU37 presente solo nel Modello Redditi SC. Tutti i righe sono caratterizzati da una numerazione comune a tutti i modelli, quindi quello che verrà esposto per i righe RU150 e RU151 vale per tutti i dichiarativi.

Modello REDDITI SC

		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
		1	2	3	
RU150	Codice fiscale	Name			
	5	6			
	Cognome	Data di nascita		Codice Stato estero di nascita	
	7	8 giorno	9 mese	anno	
	DOMICILIO ANAGRAFICO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)				
	Codice comune	C.a.p.	Tipologia (via, piazza, ecc.)		
	10	11	12		
	Indirizzo	Numero civico	Frazione		
	13	14	15		
	RESIDENZA ANAGRAFICA ESTERA				
Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea		Località di residenza		
16	17	18			
Indirizzo					
19					
DOMICILIO ANAGRAFICO ESTERO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)					
Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea		Località di domicilio		
20	21	22			
Indirizzo					
23					
RU151			Codice credito	Anno	
			1	2	
			Descrizione ulteriore sovvenzione		
		3			

Modello REDDITI ENC

		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
		1	2	3	
RU150 Titolare effettivo	Codice fiscale	Nome			
	5	6			
	Cognome	Data di nascita		Codice Stato estero di nascita	
	7	8 giorno	9 mese	anno	
	DOMICILIO ANAGRAFICO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)				
	Codice comune	C.a.p.	Tipologia (via, piazza, ecc.)		
	10	11	12		
	Indirizzo	Numero civico	Frazione		
	13	14	15		
	RESIDENZA ANAGRAFICA ESTERA				
Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea		Località di residenza		
16	17	18			
Indirizzo					
19					
DOMICILIO ANAGRAFICO ESTERO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)					
Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea		Località di domicilio		
20	21	22			
Indirizzo					
23					
RU151 Cumulo			Codice credito	Anno	
			1	2	
			Descrizione ulteriore sovvenzione		
		3			

Modello REDDITI SP

		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
		1	2	3	
RU150 Titolare effettivo	Codice fiscale	Nome			
	5	6			
	Cognome	Data di nascita		Codice Stato estero di nascita	
	7	8 giorno	9 mese	anno	
	DOMICILIO ANAGRAFICO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)				
	Codice comune	C.a.p.	Tipologia (via, piazza, ecc.)		
	10	11	12		
	Indirizzo	Numero civico	Frazione		
	13	14	15		
	RESIDENZA ANAGRAFICA ESTERA				
Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea		Località di residenza		
16	17	18			
Indirizzo					
19					
DOMICILIO ANAGRAFICO ESTERO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)					
Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea		Località di domicilio		
20	21	22			
Indirizzo					
23					
RU151 Cumulo			Codice credito	Anno	
			1	2	
			Descrizione ulteriore sovvenzione		
		3			

Modello REDDITI PF

		DOMICILIO ANAGRAFICO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)			
RU150 Titolare effettivo	Codice comune	C.a.p.	Tipologia (via, piazza, ecc.)		
	10	11	12		
	Indirizzo		Numero civico	Frazione	
	13		14	15	
		DOMICILIO ANAGRAFICO ESTERO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)			
		Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea	Località di domicilio	
		20	21	22	
		Indirizzo			
		23			
RU151 Cumulo			Codice credito	Anno	
			1	2	
			Descrizione ulteriore sovvenzione		
		3			

Come si può osservare nei primi 3 modelli il rigo RU150 è identico, mentre nel Modello REDDITI PF mancano le caselle da 1 a 9.

ATTENZIONE

Il professionista e l'imprenditore individuale residente in Italia (tranne in pochissimi casi più avanti richiamati) non deve compilare il rigo RU150, poiché le informazioni richieste interessano i soggetti non residenti; le società di persone, di capitali e gli studi associati devono generalmente riportare nel rigo RU150 il solo codice fiscale dei titolari effettivi, poiché gli altri campi interessano i soggetti non residenti.

Per entrare ancor più nel merito della corretta compilazione del quadro RU è prioritariamente importante soffermarsi sulla motivazione e sullo scopo della raccolta di questi dati per poi individuare le informazioni da inserire.

Rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) a tutela degli interessi finanziari dell'Unione



INFORMAZIONI VOLTE AD ACCERTARE
**LA TITOLARITÀ EFFETTIVA DEI DESTINATARI
DEI FONDI**



INFORMAZIONI VOLTE AD ACCERTARE
**IL RISPETTO DEL DIVIETO DI DOPPIO
FINANZIAMENTO**

Dalla lettura delle istruzioni ministeriali è agevole capire che tali righe vanno compilati solo in alcuni casi e in particolare solo quando si è in presenza di specifici crediti d'imposta.

SEZIONE IV – -Dati relativi ai crediti d'imposta per attività di Ricerca, Sviluppo e innovazione, formazione, investimenti in beni strumentali nel territorio dello stato

Questa sezione va compilata dai beneficiari dei crediti d'imposta "Ricerca, Sviluppo e Innovazione 2020-2022", "Formazione 4.0" "Investimenti beni strumentali nel territorio dello Stato 2020 - 2022" e "Bonus bonifica ambientale", per l'indicazione dei dati relativi ai costi agevolabili, in relazione ai quali è commisurato l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta indicato nel rigo RU5 della rispettiva sezione.

In particolare:

- i **rigi RU100, RU101 e RU102** vanno compilati con riferimento al credito d'imposta "Ricerca, Sviluppo e Innovazione 2020-2022" istituito dall'art. 1, commi da 198 a 200 della legge n. 160 del 2019, da indicare nella sezione I con il codice credito "L1";
- il **rigo RU110** va compilato per l'esposizione dei dati dei crediti d'imposta per le attività di formazione, previsti dall'art. 1, c. 46, della legge n. 205 del 2017, da indicare nella sezione I con il codice credito F7;
- i rigi **RU130, RU140 e RU141** vanno compilati per l'esposizione dei dati del credito d'imposta, da indicare nella sezione I con i codici credito "L3"; "2L" "3L";
- i **rigi RU150 e RU151** vanno compilati per l'esposizione dei dati del credito d'imposta, da indicare nella sezione I con i codici credito "F7", "L1", "L3", "2L" e "3L";

Nel modello Redditi 2023 trova applicazione l'obbligo di indicare nel rigo RU150, relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022, il titolare effettivo dei crediti d'imposta volti a favorire l'acquisto da parte delle imprese e dei professionisti di beni strumentali materiali e immateriali. Precisamente, si tratta dei seguenti 5 crediti d'imposta:

codice L3 - **credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi generici;**

codice 2L - **credito d'imposta in beni strumentali nuovi materiali 4.0;**

codice 3L - **credito d'imposta in beni strumentali nuovi immateriali 4.0;**

codice L1 - **credito d'imposta ricerca, sviluppo ed innovazione;**

codice F7 - **credito d'imposta formazione 4.0.**

ATTENZIONE

Le predette indicazioni interessano esclusivamente i crediti d'imposta identificati dai codici L3 / 2L / 3L / L1 / F7 e **non riguardano pertanto tutti gli altri casi.**

I soggetti che nel 2020 hanno effettuato investimenti ai sensi della Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), i cui crediti d'imposta sono identificati dai seguenti codici:

H4 - Investimenti in beni materiali "generici" (diversi da quelli ricompresi nelle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016) ex art. 1, comma 188, Legge n. 160/2019 (codice tributo 6932);

2H - Investimenti in beni materiali "Industria 4.0" (Tabella A, Legge n. 232/2016) ex art. 1, comma 189, Legge n. 160/2019 (codice tributo 6933);

3H - Investimenti in beni immateriali "Industria 4.0" (Tabella B, Legge n. 232/2016) ex art. 1, comma 190, Legge n. 160/2019 (codice tributo 6934);

pur richiamando questi crediti analoghe agevolazioni, non sono interessati alla compilazione del rigo RU150 del modello Redditi 2023.

La presenza di anche solo uno dei crediti di imposta interessati, in una qualsiasi delle annualità 2020, 2021 e 2022, e per qualunque soggetto, indipendentemente dalla tipologia di modello Redditi compilato rende obbligatorio il rigo RU150 e, solo in caso di doppio finanziamento, anche il rigo RU151.

Serve richiamare l'attenzione sul fatto che il titolare effettivo (o i titolari effettivi) potrebbero essere variati nel tempo. Per tale ragione, la compilazione deve avvenire separatamente per ciascun anno, compilando più moduli relativi al quadro RU.

Soffermandoci sui dati richiesti, per la corretta compilazione del rigo RU150 è necessario riportare:

- il codice fiscale (i soggetti non residenti privi di codice fiscale devono compilare le colonne da 6 a 9, indicando, in particolare, nome, cognome, data di nascita, codice Stato estero di nascita);
- il domicilio anagrafico nel territorio dello Stato (colonne da 10 a 15), ove diverso dalla residenza anagrafica;
- i dati relativi all'eventuale residenza anagrafica all'estero e/o al domicilio anagrafico all'estero, quest'ultimo se diverso dalla residenza anagrafica all'estero (colonne da 16 a 23).

Il titolare effettivo nelle società di capitali

Il titolare effettivo deve essere individuato seguendo le regole previste in materia di antiriciclaggio e a tal proposito risulta molto utile consultare le Linee Guida predisposte dal CNDCEC. In caso di società di capitali, i criteri per l'individuazione del titolare effettivo riportati nelle citate Linee Guida CNDCEC sono i seguenti:

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO – SOCIETÀ DI CAPITALI	
"Proprietà"	<ul style="list-style-type: none"> a) Costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiori al 25 per cento del capitale, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
"Controllo"	<p>Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentono di esercitare un'influenza dominante.
"Amministrazione"	<p>Qualora l'applicazione dei sopra indicati criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.</p>

Vi è, quindi, una precisa gerarchia nei criteri da seguire: dapprima la "proprietà", ovvero la titolarità di una partecipazione superiore al 25%, diretta o per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona. Solo se il criterio della "proprietà" non consente di individuare il titolare effettivo, allora si passa al criterio del "controllo", e solo se anche questo non consente di individuare il titolare effettivo, lo stesso sarà individuato nelle persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

Volendo dare una lettura da un altro punto di vista, ciò significa che il soggetto che più facilmente potrebbe essere immaginato quale titolare effettivo (ovvero l'amministratore), difficilmente è tale. Infatti, l'amministratore è titolare effettivo, come si è detto, solo laddove i criteri superiori in gerarchia, della "proprietà" e del "controllo", non consentono di individuare alcun soggetto.

Nell'ipotesi in cui le partecipazioni siano possedute da soggetti diversi dalle persone fisiche (esempio società, enti, etc.), occorre necessariamente ricostruire la "catena" utilizzando diversi criteri, guardando alle partecipazioni superiori al 25%, distintamente per ciascun soggetto facente parte della "catena" ed è indispensabile analizzare attentamente la composizione di ciascuna società presente nella catena stessa.

Il titolare effettivo nelle società di persone

Per quanto riguarda le società di persone, le Linee Guida CNDCEC precisano che, in assenza di un apposito criterio, ragionevolmente si applicano le regole previste per le società di capitali.

Sarà prima necessario utilizzare il criterio della "proprietà" del capitale sociale ma si tiene conto anche della percentuale di ripartizione degli utili se diversa dalla quota di capitale sociale sottoscritto (Linee Guida CNDCEC).

"In relazione a ciò si ritiene che possano essere titolari effettivi di queste società anche i soci che beneficino della gestione della stessa in termini di incremento della quota o di partecipazione agli utili quando dette quote o le relative partecipazioni agli utili superino il 25%, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano, nelle Sas, accomandanti o accomandatari".

Solo se il criterio della “proprietà” o del riparto utili non porta a individuare il titolare effettivo, allora saranno considerati tali i soggetti che amministrano la società in modalità disgiuntive, congiuntive o miste. In sintesi:

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO – SOCIETA' DI PERSONE	
“Proprietà” o “Utili”	Persone fisiche che hanno conferito nel capitale importi superiore al 25% del capitale sottoscritto (ex artt. 2253, 2295, 2315 c.c.) oppure nei casi di ripartizione di utili in modalità non proporzionali ai conferimenti, indipendentemente dalla quota conferita, che hanno diritto ad una parte degli utili o alle perdite in misura superiore al 25% (ex art. 2263, 2295, 2315 c.c.).
“Amministrazione”	Persone che hanno l'amministrazione, disgiuntiva, congiuntiva o mista nonché la rappresentanza legale della società, laddove non vi siano soggetti che abbiano effettuato conferimenti o abbiano diritto alla ripartizione degli utili superiori alle citate soglie.

Il titolare effettivo della ditta individuale

Per quanto si tratti di casi non comuni, anche in presenza di ditta individuale il titolare dell'impresa può essere soggetto diverso dal titolare effettivo ai sensi della normativa antiriciclaggio. A tal proposito le Linee Guida evidenziano che ciò avviene, ad esempio, nel caso in cui un soggetto residente all'estero agisca in Italia per il tramite di un proprio rappresentante che opera in nome e per conto del soggetto estero stesso. In questo caso è il soggetto estero (ovvero il soggetto rappresentato, e non il rappresentante) il titolare effettivo. Allo stesso modo, nel caso dei minori, degli incapaci, degli interdetti e similari, il soggetto che ha la rappresentanza è un mero esecutore.

ATTENZIONE

Il titolare effettivo di una persona fisica non è il rappresentante, bensì il soggetto rappresentato (per esempio il minore).

COSA FARE PRIMA DI COMPILARE L'RU150

Per poter arrivare a una consapevole e corretta compilazione dei campi dell'RU150 è necessario impostare il lavoro partendo dalla raccolta di tutti i dati necessari. Gli step da seguire possono essere così riepilogati:

APRIRE LE DICHIARAZIONI DEGLI SCORSI ANNI (2020 E 2021) E VERIFICARE CHI AVEVA COMPILATO IL QUADRO RU CON CODICI L3/2L/3L/L1/F7

RISALIRE AL / AI TITOLARE/I EFFETTIVO/I PER TUTTI E 3 GLI ANNI 2020-2021-2022

COMPILARE L'RU150

VERIFICARE SE VA COMPILATO ANCHE L'RU151

Ciò posto, appare subito evidente la maggiore difficoltà presente nella compilazione del rigo RU150. Bisognerà indicare tutti gli avvicendamenti nella titolarità effettiva susseguitisi dal 2020 al 2022. Le modifiche intervenute nel triennio obbligano, ci obbligano, a dover acquisire informazioni non necessariamente già in nostro possesso. Si pensi solo al contribuente acquisito dallo studio - ad esempio - nel 2021. Il professionista sarà verosimilmente già in possesso delle generalità del titolare effettivo e di tutte le eventuali variazioni intervenute tra il 2021 e il 2022, in forza dell'adeguata verifica della clientela effettuata all'atto di assunzione dell'incarico o dell'aggiornamento successivo conseguente al controllo costante, ma lo stesso non potrà dirsi per il periodo d'imposta 2020. Situazione ancora più complicata nel caso in cui l'incarico sia stato conferito ad inizio del 2022, posto che le informazioni da assumere riguarderanno un intero biennio (2020-2021).

Quanto sin qui rappresentato è esemplificativo rispetto a realtà più dinamiche, ove il cambio della titolarità effettiva potrebbe verificarsi anche più volte all'interno di uno stesso anno.

ATTENZIONE

Il titolare effettivo (o i titolari effettivi) potrebbero essere variati nel tempo. Per tale ragione, la compilazione deve avvenire separatamente per ciascun anno, compilando più moduli relativi al quadro RU.

È evidente, dunque, il grado di complicazione nella predisposizione della dichiarazione per l'anno d'imposta 2022, in quanto, da un lato, si tratta di dati obbligatori, e, dall'altro, entra in gioco la responsabilità conseguente all'omissione o all'indicazione non veritiera dei dati, con relative sanzioni amministrative e, in alcuni casi, addirittura penali.

ATTENZIONE

Non è chiaro quali siano le conseguenze per l'omessa o infedele indicazione dei titolari effettivi nelle dichiarazioni dei redditi, ma seppur non sia prevista una esplicita sanzione per il rigo RU150, non si può escludere che il Fisco corra ad addebitare sanzioni anche per questo adempimento.

Infine, nell'ottica generale della compilazione del modello Redditi e in caso di presenza del rigo RU150, i crediti d'imposta in esso identificati dovranno trovare anche corrispondente esposizione in altri campi della dichiarazione.

In particolare, in considerazione del fatto che gli stessi non sono tassabili

- con riferimento al quadro RF, sarà richiesta la compilazione di una variazione in diminuzione identificata con codice 99;
- con riferimento al quadro RG / RE si assisterà alla rilevazione in contabilità di un minor ammortamento (a seguito dell'utilizzo del metodo diretto) ovvero di un provento (in caso di utilizzo del metodo indiretto).

Preme sottolineare che, sebbene molte sovvenzioni che transitano dal quadro RU vadano anche riportate nel quadro RS degli "Aiuti di Stato", le agevolazioni identificate con i codici L3/2L/3L non vanno mai indicate nel quadro RS in quanto non rientranti nell'elenco dei codici degli "Aiuti di Stato".

ATTENZIONE

I crediti con i codici L3/2L/3L non sono "Aiuti di Stato" e di conseguenza non vanno indicati nel quadro RS.

Il perdurato ritardo che ha accompagnato l'istituzione del Registro dei titolari effettivi presso le CCIAA competenti per territorio, ha probabilmente contribuito all'inserimento di questo obbligo dichiarativo nei modelli Redditi nei quali occorrerà monitorare non solo un anno ma bensì l'intero triennio 2020-2022, mentre nel Registro non sembra sia necessario fornire informazioni a ritroso rispetto al momento del primo popolamento che riguarderà il 2023.

Inoltre, le informazioni da rendere nel rigo RU150 riguardano anche soggetti che non andranno a popolare il Registro dei titolari effettivi, come appunto le società di persone. Infatti il Registro in parola accoglierà i titolari effettivi solo dei seguenti soggetti:

- imprese dotate di personalità giuridica, cioè le società di capitali, anche se in forma consortile, le cooperative (non le società di persone);
- persone giuridiche private (Associazioni, Fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che hanno acquistato la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private, nel RUNTS o nei registri prefettizi);
- trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini (i.e. mandati fiduciari).

Non vi è dubbio che le istruzioni del modello Redditi 2023 mettano in seria difficoltà non solo i redattori delle dichiarazioni dei redditi ma anche i titolari effettivi, i cui dati dovranno essere in esse esposti.

La dichiarazione dei redditi non costituisce informazione pubblica, ma nemmeno rientra tra i documenti ad alta riservatezza. Ad esempio, può essere condivisa in caso di audit fiscale, con le banche per ottenere finanziamenti o essere utilizzata internamente dalla società. Ci sono casi in cui potrebbe emergere un conflitto di interessi come la partecipazione di un individuo tramite una società fiduciaria, che impiega questo meccanismo per proteggere la propria privacy. In tal caso la divulgazione pubblica dei dati va contro tale protezione ed espone il fiduciante a un rischio sproporzionato, considerando che le parti effettivamente interessate, come le autorità pubbliche e gli enti obbligati, hanno già diritto all'accesso a queste informazioni.

Sembra che la richiesta proveniente dall'Agenzia delle Entrate, meritevole nel suo obiettivo, tenuto conto dell'importanza della chiarezza e della trasparenza, non sia perfettamente allineata con la necessità di garantire una protezione adeguata di alcuni soggetti a cui la legge consente il ricorso allo schermo fiduciario. Siamo sicuri che, così come per gli aiuti di Stato, la dichiarazione dei redditi possa rappresentare l'unico strumento con cui ricavare e ottenere queste informazioni?

Gli aspetti operativi della rottamazione *quater* in vista dei versamenti da eseguire il prossimo 31 ottobre



A cura di Luca Malaman

I contribuenti che hanno presentato le domande di rottamazione lo scorso 30 giugno sono alle prese in questi giorni con le verifiche delle cartelle ammesse alla tregua fiscale, da una parte e con la verifica dell'esattezza dei prospetti ricevute dall'Agenzia della riscossione dall'altra.

Ricevuti i conteggi, nel caso di mancanza delle risorse, il contribuente può decidere di rinunciare, decadendo dalla rottamazione.

La c.d. "Rottamazione-*quater*" è stata introdotta con la Legge n. 197/2022: Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell'ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

La domanda di adesione alla definizione agevolata andava presentata entro il 30 giugno 2023.

Per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei territori indicati dall'allegato n. 1 del "Decreto Alluvione", i termini e le scadenze sono stati prorogati di 3 mesi.

DEBITI "ROTTAMABILI"

La "Rottamazione-*quater*" riguarda tutti i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, inclusi quelli:

- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già oggetto di una precedente misura agevolativa, anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.

I carichi affidati dalle casse previdenziali di diritto privato rientrano solo se l'ente ha provveduto ad adottare uno specifico provvedimento:

- CNPA FORENSE - Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense

- ENPAB - Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi
- CNPR - Cassa Ragionieri
- ENPAV - Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari
- INPGI "GIOVANNI AMENDOLA" - Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani

Non rientrano nel beneficio:

- i carichi affidati all'Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
- i carichi relativi a:
 - somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
 - crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
 - multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
 - "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea e l'Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all'importazione.

PAGAMENTO

Il D.L. n. 51/2023 ha previsto i termini per il pagamento delle somme dovute:

- in un'unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
- in un numero massimo di 18 rate consecutive, di cui le prime due, pari al 10% dell'importo dovuto, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023.

Le restanti rate, di pari importo, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

COMUNICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE

L'esito della richiesta, contenente il piano di versamento, modulato sulla base del numero di rate indicate in sede di domanda, doveva essere trasmesso al contribuente istante entro il 30 settembre 2023.

La ricezione della comunicazione delle somme dovute ai fini della definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo è un passaggio indispensabile per il perfezionamento della rottamazione-*quater*.

Tale comunicazione è necessaria anche nelle ipotesi in cui a non vi sia nulla da pagare, poiché certifica l'efficacia della definizione agevolata, collegata al puntuale versamento delle somme dovute, e consente al contribuente di verificare l'andamento della definizione, nonché rilevare le difformità ai fini dell'eventuale impugnazione.

Contro la comunicazione delle somme dovute è ammesso il ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente, quale atto con il quale viene esplicitato il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari.

L'Agenzia ha comunicato che è stato completato l'invio delle comunicazioni delle somme dovute.

Nel caso il contribuente non abbia ricevuto la comunicazione, è possibile richiederne la copia con i primi 10 bollettini di pagamento nell'area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Per richiedere la copia della Comunicazione delle somme dovute per la Definizione agevolata di cui alla legge n. 197/2022 e alla legge regionale n. 23/2023 della Regione Abruzzo, compila il seguente form

Codice Fiscale del soggetto per il quale è stata richiesta la Definizione Agevolata

Questa richiesta è effettuata

dall'intestatario della dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata oggetto della Comunicazione di cui si richiede la copia.

dal titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/erede del soggetto intestatario della dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata oggetto della Comunicazione di cui si richiede la copia.

Attenzione è necessario allegare la seguente documentazione

Richiesta in proprio (persone fisiche)
Documento di riconoscimento e [Dichiarazione sostitutiva richieste in proprio](#)

Richiesta per altri soggetti (per esempio: società, organizzazioni, enti)
Documento di riconoscimento e [Dichiarazione sostitutiva richieste per altri soggetti](#) con l'eventuale documentazione a supporto (consulta la [tabella](#))

La mancata trasmissione di tale documentazione non consentirà la lavorazione della pratica

Inserire i documenti in un unico file di tipo PDF con dimensione non superiore a 5 MB.

Nessun file selezionato

Dichiaro di voler ricevere la Comunicazione delle somme dovute al seguente indirizzo e-mail (Attenzione: è necessario inserire un indirizzo di posta elettronica non certificata)

ESEMPIO

Vediamo il caso di cartella esattoriale composta esclusivamente da sanzioni:

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSE IL RUOLO

1. Irrogazione sanzioni anno 2016

Iscrizione a ruolo a seguito di atto di contestazione n. TK3CO5100221/2021 notificato il 13/12/2021 ai sensi dell'art. 16 del d.lgs 18 dicembre 1997, N. 472

Gli importi di seguito indicati sono dovuti a titolo definitivo in assenza di ricorso

Ruolo n. 2022/001786.

Reso esecutivo in data 19-04-2022.

Consegnato il 25-05-2022. Ruolo ordinario.

Partita: 7TK3 2016W TK3CO51002212021/0001

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è D.

Le informazioni sotto riportate sono fornite da Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale I di Roma - ufficio controlli, a cui ci si deve rivolgere per chiarimenti.

Gli orari di apertura al pubblico sono consultabili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

n.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo
1	2016	1600	Sanzioni pecuniarie	10.819,92
Totale				10.819,92
Totale da pagare (entro le scadenze)*				euro 10.819,92

N° documento	Descrizione	Ente Creditore	Data notifica	Iniziale	Sgravato	Sospeso	Da Pagare	Presenza rateizzazioni	Presenza procedure
09720220109905937000	Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIREZIONE PR	13/10/2022	10.825,80	0,00	0,00	8.114,94	SI	NO
Totale				10.825,8	0	0	8.114,94		

Poiché la Rottamazione-*quater* consente di pagare solamente la quota capitale, le sanzioni a carico del contribuente saranno interamente annullate.

Pertanto la Rottamazione-*quater* sarà definita senza il pagamento di alcun importo.

L'esito della Comunicazione delle somme dovute ricevuta entro il 30/09/2023, nel caso in esame, è stata la seguente:

Elenco dei documenti/carichi relativi all'ambito provinciale di Roma contenuti nella dichiarazione di adesione da Lei presentata il 23/07/2023 prot. W-2023012301588980.

N. PRG.	NUMERO CARTELLA/AVVISO	IDENTIFICATIVO CARICO (*)	ENTE	DEBITO RESIDUO ALLA DATA DEL 21/07/2023				DEBITO OGGETTO DI DEFINIZIONE AGEVOLATA	DEBITO DA PAGARE PER LA DEFINIZIONE	DEBITO RESIDUO ESCLUSO DALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA (**)
				CARICO	INTERESSI DI MORA	ONERI DI RISCOSSIONE	TOTALE DEBITO			
1	09720220109905937000	Non specificato	Dir.prov.le I di Roma - ufficio controlli	8.114,94	0,00	0,00	8.114,94	8.114,94	0,00	0,00
							TOTALI	8.114,94	0,00	0,00

*nella colonna è riportato, laddove specificato nella dichiarazione di adesione, il numero dell'identificativo carico.
 **per le cartelle/avvisi/carichi contenuti nella dichiarazione da Lei presentata e riportati nel prospetto di sintesi sopra riportato, tutti i debiti sono definibili.

AVVERTENZA: l'elenco sopra riportato è stato elaborato secondo le indicazioni da Lei espresse nella Sua dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, anche se riferito a documenti che contengono carichi interessati da provvedimenti giudiziali.

COMPENSAZIONE DEI CREDITI

In materia di modalità di pagamento dei debiti dovuti per la definizione agevolata, la risposta n. 372/2023 all'interpello avente ad oggetto "Rottamazione *quater* – compensazione orizzontale – articolo 1, comma 242, della legge 29 dicembre 2022, n. 197" ricorda che il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato mediante domiciliazione sul conto corrente, mediante moduli di pagamento precompilati oppure presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

Inoltre, la circolare n.25/E/2020 paragrafo 3.1.1 al Quesito n. 1 – Possibilità di compensazione del debito da «rottamazione *ter*» chiarisce che non essendo previste espressamente modalità di assolvimento del debito risultante dalla dichiarazione di adesione alla rottamazione con modalità diverse, lo stesso non può essere compensato con il credito d'imposta derivante dalle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico».

In conclusione, non è possibile utilizzare i propri crediti fiscali per pagare gli importi dovuti per il valido perfezionamento della c.d. rottamazione-*quater*.

MODIFICHE ALLA RATEAZIONE

Il termine per la presentazione delle istanze di adesione alla Rottamazione-*quater* era il 30 giugno 2023. Oltre questo termine non è più possibile modificare, integrare o rettificare le istanze inviate, né pertanto variare il piano di versamenti inizialmente scelto.

Ci si interroga se sia possibile fare richiesta, successivamente al 30 giugno 2023, di variazione delle rate, per i contribuenti che, magari per errore, in sede di prima istanza hanno scelto un'unica rata e adesso, invece, preferirebbero pagare ratealmente, visti anche gli importi richiesti.

Questo interrogativo era sorto anche in occasione della precedente rottamazione, durante la quale gli uffici periferici non potevano in alcun modo intervenire sui dati delle istanze presentate.

In attesa di chiarimenti sul punto, il suggerimento è quello di inviare una PEC all'indirizzo protocollo@pec.agenziaiscossione.gov.it, evidenziando la problematica e comunicando il nuovo piano di ammortamento desiderato. Non vi sono garanzie che queste richieste vengano prese in considerazione, ma quantomeno vengono comunicate le intenzioni del contribuente, in attesa che venga risolta questa problematica.

SERVIZIO “CONTITU”

“ContiTu” è un servizio web che consente di scegliere quali avvisi e cartelle contenuti nella Comunicazione delle somme dovute inviata dall’Agenzia si vogliono effettivamente pagare e ricalcolare l’importo dovuto.

Il contribuente che intendesse pagare solamente alcune delle cartelle ammesse al pagamento agevolato può in autonomia scegliere i debiti che intende definire, ricalcolando i totali e ristampando i bollettini.

Per i debiti rimanenti riportati nella Comunicazione che non saranno oggetto di versamento, la definizione non produrrà effetti e l’Agente della riscossione riprenderà le azioni di recupero.

Richiesta di generazione di nuovi moduli di pagamento pagoPA del 05/10/2023 - n. W-20231005000036909

Elenco dei documenti, compresi nel piano di pagamento della Comunicazione n. AT-12290202303136494180 del 04/08/2023 per i quali ha richiesto di continuare ad effettuare i versamenti.

Regolarizzazione corrispettivi, alcuni casi pratici



A cura di **Gerardo Sarcina**

Il “Decreto Energia” ha introdotto la possibilità di regolarizzare omissioni di scontrini e/o certificazioni di corrispettivi per i soggetti titolari di partita IVA, oltre che con le modalità ordinarie, anche in caso di avvenuta notifica di processo verbale di constatazione, disponendo inoltre in via straordinaria che queste non incidano nel computo delle irregolarità che determinano l’applicazione della sanzione accessoria di sospensione dell’attività.

Entro il 15 dicembre 2023 è possibile regolarizzare la posizione qualora gli operatori economici fossero incorsi nelle seguenti irregolarità:

1. violazioni che consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri,
2. mancato o irregolare funzionamento del Registratore Telematico (RT),
 - per entrambe le situazioni, la sanzione piena è pari, per ciascuna operazione, al novanta per cento dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso.
3. in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o di omessa verifica periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti, se non constano omesse annotazioni,
 - si applica la sanzione amministrativa da Euro 250 a Euro 2.000.
4. mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali,
 - la sanzione è in ogni caso pari al novanta per cento dell’imposta corrispondente all’importo non documentato.
5. omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali,
 - la sanzione è in ogni caso pari al novanta per cento dell’imposta;
 - se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da Euro 250 a Euro 2.000.

Sono interessati alla disposizione i soggetti IVA che:

- ritengano di aver commesso le suddette irregolarità nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.
- Potrebbero aver ricevuto la constatazione dell’irregolarità o comunque riceverla entro il 31 ottobre 2023;
- Potrebbero aver ricevuto lettera di “compliance” da parte dell’Agenzia delle Entrate, da cui emerge una discordanza fra i valori risultanti dai POS in possesso degli esercenti ed i valori dei corrispettivi comunicati o omessi, su base mensile.

I dati rilevanti che generano le anomalie eccepitate dal “Fisco” trovano la loro origine da discordanze fra l’ammontare dei pagamenti elettronici ricevuti giornalmente ed i relativi corrispettivi certificati nello stesso arco temporale e l’irre-

golarità viene contestata in presenza di corrispettivi telematici inferiori agli incassi elettronici.

In quest'ultimo caso, tenendo conto di quanto spiegato dall'Agenzia¹, i destinatari della lettera di compliance si ritroverebbero di fronte alle seguenti situazioni:

- a. Attivarsi nel verificare la correttezza delle operazioni segnalate sulla base delle informazioni messe a disposizione dell'interessato, risultanti dal "Cassetto fiscale" e da "Fatture & Corrispettivi" presenti nella propria area riservata;
- b. Provvedere a regolarizzare la posizione illustrata attraverso il pagamento tramite F24, utilizzando l'istituto del "ravvedimento operoso" degli importi non comunicati, versando imposta, sanzioni ridotte ed interessi riconducibili alle anomalie segnalate.

In tal caso, in fase di compilazione del mod. F24 è necessario indicare altresì il codice fiscale, riferimenti anagrafici, il **codice atto** ed il **numero identificativo della comunicazione ricevuta** e relativo **periodo d'imposta**.

- c. Segnalare all'Agenzia fatti, elementi e circostanze ignorati da quest'ultima e volti a giustificare la regolarità della propria posizione, nonché operare eventuali riconciliazioni fra flussi di pagamenti e/o operazioni trasmesse telematicamente;

E' opportuno precisare che l'istituto del "ravvedimento operoso"² rappresenta lo strumento ordinario con cui regolarizzare gli errori e/o le omissioni dei corrispettivi.

La peculiarità della norma³ si rileva sia nella possibilità di provvedere a sanare l'irregolarità nonostante l'avvenuta constatazione (da non confondersi con la contestazione) dell'infrazione, sia per la "neutralizzazione" delle infrazioni ai fini del computo del numero delle irregolarità che comportano la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività "*.... Qualora siano state contestatenel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie.... per un periodo da tre giorni ad un mese..... Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione disposta per un periodo da un mese a sei mesi.....*"⁴.

Si precisa che il provvedimento di sospensione in caso di irrogazione della sanzione accessoria è immediatamente esecutivo.

È possibile provvedere a regolarizzare la situazione segnalata effettuando il ravvedimento operoso "straordinario" entro il 15 dicembre 2023, a condizione che non sia avvenuta la contestazione dell'infrazione tramite atti di contestazione e/o di accertamento, ivi compreso il controllo automatizzato delle dichiarazioni (avviso bonario) ai fini delle II.DD. e IVA.

In alcune circostanze potrebbe essere economicamente più conveniente attendere l'avviso di accertamento, in particolare qualora l'applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni permettesse di ottenere una sanzione più favorevole rispetto alla somma delle sanzioni per ciascuna infrazione che si intende regolarizzare.

Inoltre, giova rammentare che il ravvedimento operoso si perfeziona con il contestuale pagamento dell'intero importo dovuto per imposte, sanzioni ridotte ed interessi e spesso il soggetto non è in grado di far fronte in unica soluzione al pagamento dell'importo dovuto, ragion per cui può ritenere più "conveniente" attendere l'avviso di accertamento che permette di rateizzare il debito erariale, tenendo conto che comunque il suo destinatario in caso di acquiescenza può usufruire di sanzioni ridotte ad un terzo, nonostante possa essere più oneroso rispetto a quanto pagherebbe in caso di ravvedimento operoso.

È evidente che così facendo il destinatario dell'avviso di accertamento perde la possibilità di essere "graziato" nel computo delle infrazioni commesse e di conseguenza perde la possibilità di "sterilizzare" il rischio di incorrere nella

¹ Nota n. 352652/2023 del Direttore dell'Agenzia, 03/10/2023.

² Art. 13 del D.Lgs. n. 472/97.

³ Art. 4 del D.L. n. 131/23.

⁴ Art. 12, c.2, del D. Lgs. n. 472/97

sanzione accessoria della sospensione dell'attività.

Fatte queste considerazioni può essere utile rivedere con alcuni esempi pratici come effettuare un ravvedimento operoso riferito alle suddette irregolarità, sia in caso di attivazione spontanea, sia a seguito di ricezione della lettera di compliance.

Come calcolare il ravvedimento operoso

Nei due esempi che seguiranno verificheremo come operare nel caso di sanzione minima inferiore a € 500,00 ed in caso in cui questa è superiore.

La suddetta distinzione si ritiene necessaria tenendo conto che la norma dispone il trattamento delle sanzioni applicabili per ogni imposta dovuta, infatti, *"..... la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al novanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso..."*, e non può essere inferiore ad un minimo di € 500,00.

Esempio n. 1

Un soggetto ha omesso la trasmissione di corrispettivi per 3 giorni, per complessivi € 1.500,00; sono trascorsi più di 90 giorni ed il relativo valore non è ricompreso nella liquidazione periodica di riferimento. Per la suddetta infrazione è prevista una sanzione pari al 90% dell'imposta insita nel corrispettivo non comunicato, con un minimo di € 500,00.

trascorsi più di 90 gg.		imponibile	Imposta	corrispettivo
sanzione 90%		€ 204,92	€ 45,08	€ 250,00
		€ 409,84	€ 90,16	€ 500,00
		€ 614,75	€ 135,25	€ 750,00
totale		€ 1.229,51	€ 270,49	€ 1.500,00

La tabella ci mostra che l'IVA dovuta è pari a € 270,49 e la sanzione applicabile, pari ad € 243,44 è minore della sanzione minima di € 500,00.

Pertanto la sanzione per ravvedimento operoso va calcolata riducendo ad 1/8 (essendo trascorsi più di novanta giorni e meno di un anno) della sanzione piena di € 500,00.

Diversamente, qualora la sanzione minima fosse stata superiore a € 500,00 avremmo avuto il seguente caso:

trascorsi più di 90 gg.	Sanzione ridotta	imponibile	imposta	corrispettivo
		€ 409,84	€ 90,16	€ 500,00
		€ 1.229,51	€ 270,49	€ 1.500,00
		€ 983,61	€ 216,39	€ 1.200,00
totale		€ 2.622,95	€ 577,05	€ 3.200,00
sanzione 90%			€ 519,34	
sanzione minima € 500,00	30gg 1/10 / 2		€ 25,97	
	90gg 1/9 / 2		€ 28,85	
	1 anno 1/8		€ 64,92	
	2 anni 1/7		€ 4,19	
	oltre 2 anni 1/6		€ 86,56	

Dalla tabella si rileva come a fronte di un'imposta dovuta di € 577,05, la sanzione ridotta di un ottavo viene calcolata sul 90% dell'imposta ed è pari ad € 519,34, su cui opera una riduzione ad 1/8 della sanzione piena ed è pari ad € 64,92. In entrambi i casi abbiamo considerato l'ipotesi in cui l'imposta non è stata rilevata nella liquidazione periodica.

In caso contrario, qualora il valore corrispondente all'imposta non comunicata fosse stata inserita nella liquidazione periodica, non generando di conseguenza danno all'erario, la sanzione applicabile sarebbe stata pari ad € 100,00 **per ogni trasmissione** non effettuata.

Nel caso sopra esposto, la sanzione sarebbe pari ad € 100,00 x 3 gg.= € 300,00, con conseguente riduzione in questo caso ad 1/8, tenendo conto del periodo trascorso dalla data di omissione (> di 90 gg.) e quindi € 300,00 / 8 = € 37,50.

Dopo aver illustrato le modalità di calcolo del ravvedimento operoso, si rammenta che qualora le operazioni fossero riferite al periodo d'imposta 2022, è necessario presentare la dichiarazione annuale IVA integrativa, dovendo apportare in dichiarazione le variazioni operate con il ravvedimento operoso.

In tal caso la dichiarazione integrativa sposta i termini di decadenza quinquennale normalmente previsti per l'accertamento di irregolarità riscontrabili nella dichiarazione originaria.

Alcuni calcoli di convenienza della norma agevolativa

Se da un lato si corre il rischio che raggiunta la quarta contestazione si subisca la sanzione accessoria della sospensione dell'attività che rappresenta il maggior elemento di appetibilità della norma, dall'altro può essere che il soggetto che abbia omesso la comunicazione si trovi, supponiamo, in stato di carenza di liquidità e preferisca non procedere alla regolarizzazione con ravvedimento operoso, attendendo l'avviso di accertamento, come probabile che accada in caso di ricezione della lettera di compliance.

In tal caso, alcuni calcoli di convenienza sarebbero opportuni, in vista della possibilità di rateizzare gli importi richiesti con avviso di accertamento, il quale oltre l'IVA dovrà tener conto anche delle altre maggiori imposte non versate. Infatti, l'avviso di accertamento è rateizzabile attraverso il versamento di un numero massimo di 8 rate trimestrali aumentabili fino a 16, qualora il valore sia superiore ad € 50.000,00.

Si tenga presente che in caso di acquiescenza all'avviso di accertamento le sanzioni sono pari ad 1/3 delle di quelle piene, con il vantaggio che molto probabilmente il cumulo giuridico rispetto al cumulo materiale delle sanzioni permetterebbe di ottenere un'ulteriore riduzione delle stesse.

Si veda il seguente esempio:

		imponibile	IVA	corrispettivo	
1° giorno non comunicato		€ 57.377,05	€ 12.622,95	€ 70.000,00	
2° giorno non comunicato		€ 45.081,97	€ 9.918,03	€ 55.000,00	
3° giorno non comunicato		€ 49.180,33	€ 10.819,67	€ 60.000,00	
totale		€ 151.639,34	€ 33.360,66	€185.000,00	
IRES 24 %		€ 36.393,44			
IRAP 3,9 %		€ 5.913,93			
IRAP + IRES DOVUTE		€ 42.307,38			
sanzione 90% (IRES + IRAP)		€ 38.076,64	€ 30.024,59		
sanzione minima € 500					
sanzione ridotta	1/8	€ 4.759,58	€ 3.753,07		€ 8.512,65

IRES	€ 36.393,44
IVA	€ 33.360,66
IRAP	€ 5.913,93
SANZIONE RIDOTTA 1/8	€ 8.512,65
Ravvedimento operoso	
TOTALE DOVUTO	€ 84.180,69

Per semplicità espositiva non si tiene conto degli interessi.

Sulla base dei dati esposti in tabella, si rileva che il ravvedimento operoso dovrebbe perfezionarsi con il versamento contestuale di € 84.180,69.

Diversamente qualora il soggetto optasse per la ricezione dell'avviso di accertamento si ritroverebbe con i seguenti valori:

	imposta	sanzione piena	
IRES	€ 36.393,44	€ 32.754,10	
IRAP	€ 5.913,93	€ 5.322,54	
IVA	€ 33.360,66	€ 30.024,59	
		€ 68.101,23	cumulo materiale
IRES		€ 32.754,10	Sanzione più grave
art. 12c.3		€ 6.550,82	magg. 1/5
totale sanzione		€ 39.304,92	cumulo giuridico
sanzione in acquiescenza 1/3	€ 13.101,64		acquiescenza
totale accertamento	€ 88.769,67		
> di € 50.000,00			
rateizzabile max 16 rate trim.			
importo prima rata:	€ 5.548,10		
Per semplicità espositiva non si tiene conto degli interessi			

Dalla Tabella si evince che il valore complessivamente dovuto in caso di acquiescenza all'accertamento (€ 88.769,67) è superiore al totale dovuto in caso di ravvedimento operoso (€ 84.180,69).

Il soggetto potrebbe ritenere comunque più vantaggioso ricevere l'accertamento vista la possibilità di poter rateizzare il debito. Infatti egli si ritroverebbe a pagare fino a 16 rate trimestrali di € 5.548,10, oltre gli interessi da rateazione a partire dalla seconda rata.

Il reverse charge nelle prestazioni di servizi edili



A cura di **Federico Dal Bosco**

Si esaminano di seguito le caratteristiche principali di due tipologie di reverse charge legate al mondo delle prestazioni di servizi relative all'edilizia ed agli immobili, ossia il reverse charge ai sensi dell'articolo 17, sesto comma, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, in caso di subappalto edile, e il più recente reverse charge ai sensi dell'articolo 17, sesto comma, lett. a-ter), per prestazioni riferite a edifici in ambito di demolizione, installazione impianti, pulizia e completamento.

FUNZIONAMENTO DEL REVERSE CHARGE

Il reverse charge, noto anche come "inversione contabile", è un meccanismo fiscale e contabile attraverso il quale, in via semplicistica, l'Iva sottostante la prestazione è a carico non del soggetto che emette la fattura (come solitamente avviene) ma del soggetto che riceve la fattura.

In pratica il prestatore emette la fattura senza addebitare l'Iva, mentre il ricevente destinatario della prestazione, ha l'obbligo di integrare l'Iva in fattura in base all'aliquota sottostante all'operazione.

Operativamente si ha che:

SOGGETTO PRESTATORE DEL SERVIZIO

- emette fattura nei confronti del proprio committente appaltatore senza addebito di IVA, con specifico codice natura Iva identificante la non imponibilità ai fini dell'imposta e indicando che si tratta di "Operazione soggetta a reverse charge";
- ordinariamente dovrà procedere alla registrazione della fattura all'interno del registro IVA vendite.

SOGGETTO COMMITTENTE DEL SERVIZIO

- Integra la fattura passiva ricevuta, con l'aliquota IVA prevista per la specifica natura delle prestazioni ricevute entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese;
- registra la fattura passiva, opportunamente integrata, nel proprio registro delle vendite o in quello dei corrispettivi, ai fini della liquidazione e del versamento dell'imposta;
- registra la fattura ricevuta nel registro degli acquisti.

Operativamente si è quindi in presenza di una fattura senza Iva; chi riceve la fattura provvede ad integrarla dell'Iva applicabile, ed a registrarla sia nel registro vendite (configurando un debito Iva), sia nel registro degli acquisti (sotto forma di Iva a credito).

Ne consegue che dal punto di vista dell'imposta Iva, l'operazione in reverse charge, dando per scontato che siano soddisfatti i requisiti di inerenza e piena detrazione dell'imposta in capo a chi riceve la fattura è neutrale: complessivamente l'Iva contabilizzata nelle vendite è pari all'Iva contabilizzata negli acquisti.

Questo particolare meccanismo nasce per evitare frodi e mancati versamenti in ambito Iva, inibendo la possibilità

alle parti interessate di non versare all'Erario l'imposta sottostante, e trova applicazione in diversi settori e tipologie di attività. Si pensi alle cessioni di telefoni cellulari, oppure alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, alla cessione di rottami e cascami, alle cessioni di oro da investimento e industriale ecc

In deroga alla procedura normale di applicazione dell'Iva secondo il sistema della rivalsa, con il reverse charge si mira a **contrastare le frodi in particolari settori a rischio**, evitando che il cessionario porti in detrazione l'imposta che il cedente non provvede a versare all'erario.

In particolare, in ambito connesso al settore edile, abbiamo due tipologie di reverse charge:

- 1) ai sensi dell'**articolo 17, sesto comma, lett. a)**, del D.P.R. n. 633/1972, riconducibile ai subappalti edili;
- 2) ai sensi dell'**articolo 17, sesto comma, lett. a-ter)** del D.P.R. n. 633/1972, per determinate prestazioni rese sugli edifici.

Giova precisare che in entrambi i casi, le fatture emesse in applicazione del regime del reverse charge, essendo riferite ad operazioni soggette ad imposta, anche se con il particolare meccanismo della inversione contabile, sono esenti dall'imposta di bollo, in applicazione del criterio di alternatività.

REVERSE CHARGE PER SUBAPPALTI EDILI – ART. 17, COMMA 6, LETT. A) D.P.R. N. 633/1972

Si è nell'ambito del reverse charge ex articolo 17, sesto comma, lettera a) del D.P.R. n. 633/1972 ogni volta che vi è una prestazione di servizi edile (comprensiva di eventuale manodopera), riferita a un immobile, resa da subappaltatori nei confronti di:

- imprese del comparto edile che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili;
- imprese appaltatrici principali o subappaltatrici.

Affinché si applichi il meccanismo del reverse charge è necessario che sussistano contemporaneamente i seguenti tre presupposti:

- "oggettivo", in quanto l'operazione deve avere natura "edilizia";
- "contrattuale", la prestazione deve essere resa al committente in forza di un rapporto giuridico riconducibile allo schema negoziale dell'appalto;
- la prestazione deve essere resa ad un committente che, a sua volta, si è impegnato, nei confronti di un terzo, all'esecuzione della medesima prestazione.

Sul piano oggettivo, le operazioni devono qualificarsi, ai fini IVA, come prestazioni di servizi e non come cessioni di beni.

Infine, dal punto di vista soggettivo, sia il subappaltatore, sia l'appaltatore principale devono operare entrambi (come soggetti passivi Iva) nel quadro di un'attività riconducibile al settore edile.

Per capire se l'attività è riconducibile al settore edile, si devono considerare i codici Ateco della Sezione F ("Costruzioni") della tabella ATECO 2007; si tratta di:

- lavori generali di costruzione;
- lavori speciali per edifici e opere di ingegneria civile;
- lavori di completamento del fabbricato;
- lavori di installazione in esso dei servizi.

Sempre in ambito edile sono da considerarsi inclusi i nuovi lavori, le riparazioni, i rinnovi e restauri, le aggiunte e le alterazioni, la costruzione di edifici e strutture prefabbricate in cantiere e anche le costruzioni temporanee.

Per lavori generali di costruzione si intende la costruzione di alloggi, edifici adibiti ad uffici, negozi, edifici pubblici, edifici agricoli ecc., nonché la costruzione di opere del genio civile come autostrade, strade, ponti, gallerie, strade ferrate, campi di aviazione, porti e altre opere idrauliche, la costruzione di sistemi di irrigazione e di fognatura, impianti industriali, condotte e linee elettriche, impianti sportivi ecc..

Di contro non rientrano nel reverse charge quelle attività che, anche se attinenti alla realizzazione di edifici, quali, ad esempio, la installazione e manutenzione di prati e giardini, la costruzione o installazione di attrezzature industriali, non sono comprese nella sezione F in quanto non si sostanziano in attività edilizie.

L'obbligo di applicare il reverse charge in capo ai subappaltatori scatta anche qualora le attività indicate nei codici

ATECO 2007 di cui sopra sono da loro svolte in via non esclusiva o prevalente.

La circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006 ha poi specificato che sono escluse dal reverse charge:

- le prestazioni d'opera intellettuale, rese da professionisti (ad esempio, prestazioni rese da ingegneri, architetti, geometri, ecc.), in quanto non prestazioni di manodopera, e
- le forniture di beni con posa in opera, a condizione che il prezzo dei beni sia prevalente rispetto al costo totale dell'operazione e che la prestazione di servizi consista nella mera posa dei beni, senza alterarne la natura.

Condizione essenziale inoltre è che i contratti siano di subappalto o d'opera; si avrà quindi applicazione del reverse charge ex articolo 17, comma 6, lettera a) ai contratti di subappalto riconducibili alla tipologia dell'appalto, ed anche ai contratti di subappalti relativi ai contratti d'opera, in cui il lavoro personale del prestatore risulta prevalente rispetto all'organizzazione dei mezzi approntati per l'esecuzione del servizio (come ad esempio eventuali lavori di tinteggiatura o intonacatura).

Dal punto di vista della fatturazione elettronica, il soggetto emittente indicherà come codice natura Iva **N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile**.

REVERSE CHARGE PER PRESTAZIONI CONNESSE AD EDIFICI – ART. 17, COMMA 6, LETT. A-TER) D.P.R. N. 633/1972

Con decorrenza 1° gennaio 2015, si è aggiunta poi una nuova e recente casistica di reverse in ambito riconducibile alle prestazioni eseguite su immobili.

In particolare, la legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha introdotto la nuova lett. a-ter) al sesto comma dell'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, estendendo l'applicazione del meccanismo del reverse charge c.d. interno alle prestazioni di servizi:

- di demolizione,
- di installazione di impianti,
- di completamento
- di pulizia,

relative a edifici.

In questa forma di reverse charge, assume rilevante importanza la presenza, di fondo, di un edificio che, come detto, potrà essere oggetto di demolizione, installazione impianti, completamento e pulizia.

È quindi fondamentale comprendere, per applicare correttamente l'articolo 17, comma 6, lettera A-ter, **cosa intende la norma per “edificio”**.

La circolare n. 14/E del 2015 rimanda, per una definizione puntuale di edificio, all'art. 2 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”, il quale prevede che un edificio rappresenti *“un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti”*.

Ne deriva che vi rientrano (circolare n. 14/E del 2015):

- i fabbricati ad uso abitativo, e quelli strumentali,
- i fabbricati di nuova costruzione, e i singoli locali di essi;
- gli edifici in corso di costruzione rientranti nella categoria catastale F3;
- le “unità in corso di definizione” con categoria catastale F4.

Sono invece esclusi dall'applicazione del reverse charge i servizi riguardanti:

- i terreni,
- le parti del suolo,
- i parcheggi, ecc.,

a meno che non siano elementi integranti dell'edificio stesso.

Ad esempio: si avrà eventuale applicazione di reverse charge per prestazioni aventi ad oggetto parcheggi, qualo-

ra il parcheggio costituisca parte integrante dell'edificio, in quanto interrato nell'edificio oppure collocato sul lastrico solare dello stesso; analogamente si considera facente parte dell'edificio un'eventuale piscina collocata sul terrazzo.

Tipologia di prestazioni che possono originare operazioni in reverse charge art. 17, comma 6, lettera a-ter)

In questa modalità di reverse charge, si ha che le prestazioni assoggettate sono individuate esclusivamente sulla base dei codici attività (ATECO 2007) delle prestazioni effettuate.

Non rileva infatti:

- la tipologia di contratto sottostante
- il codice ateco dichiarato da parte del fornitore dei servizi.

Non indice inoltre la circostanza che il fornitore sia un operatore abituale o meno in ambito edile.

Ne discende quindi, che ai fini di questa forma di reverse charge:

- 1) **non è necessario che i servizi siano svolti nell'ambito di prestazioni rese dal subappaltatore o nei confronti di un committente edile o di un general contractor.** Si avrà reverse charge nel momento in cui le prestazioni sono riconducibili ad una delle quattro macrocategorie di prestazioni, riferite ad un edificio, e che il cliente sia semplicemente in possesso di partita Iva (non opera il reverse charge in caso di committente privato); nel caso, ad esempio, di prestazioni di pulizia effettuate nello studio di un avvocato, la prestazione sarà assoggettata a reverse charge *ex* lettera a-ter);
- 2) qualora il prestatore del servizio un operatore abbia un codice ATECO diverso da quelli riconducibili alle quattro categorie di operazioni, ma **effettui in modo sistematico prestazioni in tale ambito**, dovrà comunque emettere fatture in reverse charge.

È quindi possibile individuare un elenco dettagliato di codici Ateco, le cui prestazioni, al ricorrere delle condizioni previste, possono dare origine a prestazioni in reverse charge di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a) *ter*; in fase di emissione della relativa fattura, si dovrà indicare il codice natura Iva **N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi**.

In particolare, si elencano i codici Ateco di riferimento per ognuna delle quattro tipologie di servizi, unitamente ad alcune indicazioni di applicazione fornite dall'Agenzia delle Entrate nelle sue due circolari più importanti sul tema (circolare 14/E del 27 marzo 2015, e circolare 37/E del 22 dicembre 2015):

DEMOLIZIONE

- 43.11.00 Demolizione

È stato chiarito che non rientra la demolizione di altre tipologie di strutture, diverse dagli edifici. Inoltre, in una logica di semplificazione, stante la complessità delle tipologie contrattuali riscontrabili nel settore edile, in caso di un contratto unico di appalto, avente ad oggetto la demolizione e la successiva costruzione di un nuovo edificio, si applicano le regole ordinarie e non il meccanismo del reverse charge, per l'attività di demolizione in quanto quest'ultima deve ritenersi strettamente funzionale alla realizzazione della nuova costruzione.

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI RELATIVI A EDIFICI

- 43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
- 43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
- 43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
- 43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e recupero)
- 43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
- 43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
- 43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
- 43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite a edifici)

Con riferimento a questa tipologia di operazioni, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la sua circolare n. 14/E del 2015, che risulta applicabile il reverse charge lettere a) *ter* anche in presenza di prestazioni di manutenzione e riparazione, nonostante, come si veda, non siano sempre esplicitate in modo diretto nei codici Ateco di riferimento sopra esposti, ed anche nel caso in cui siano eseguite da soggetti diversi da quelli che hanno operato l'installazione iniziale.

I documenti di prassi citati hanno chiarito in merito che, qualora vi sia invece installazione di impianti posti in parte internamente e in parte esternamente all'edificio, si avrà reverse charge ogni volta che l'installazione di un impianto sia funzionale all'edificio, anche se una parte dell'impianto è posizionata all'esterno dell'edificio.

Ad esempio si ha reverse charge:

- per l'installazione di impianto di videosorveglianza perimetrale, gestito da centralina posta all'interno dell'edificio e telecamere esterne, laddove gli elementi esterni (per esempio, telecamera) sono necessariamente collocati all'esterno dell'edificio per motivi funzionali e tecnici;
- installazione di impianto citofonico che necessita di apparecchiature da collocare all'esterno dell'edificio;
- installazione di impianto di climatizzazione, con motore esterno collegato agli split all'interno dell'edificio;
- installazione di impianto idraulico di un edificio con tubazioni esterne all'edificio.

Da ultimo si segnala che si ha applicazione del reverse charge per:

- il cosiddetto "diritto di chiamata", ossia la prestazione di verifica dell'impianto da parte del tecnico;
- le attività di installazione di porte tagliafuoco e uscite di sicurezza;
- l'attività di installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici "integrati" o "semi-integrati" agli edifici (esempio: installati sul tetto dell'edificio);
- l'attività di installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici "a terra", a condizione che qualora posizionati esternamente all'edificio, siano funzionali o serventi allo stesso, e che non siano accatastati come unità immobiliari autonome;
- le fatture emesse per incasso di canoni di abbonamento periodici per attività di manutenzione.

COMPLETAMENTO DI EDIFICI

- 43.31.00 Intonacatura e stuccatura
- 43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
- 43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
- 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri
- 43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
- 43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili-muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici)
- 43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.

I servizi sopra citati rilevano come completamento di edificio anche in caso di manutenzione.

Non vi è applicazione di reverse charge per la posa in opera di arredi in quanto, per la circolare 14/E del 2015, sebbene prestazione rientrante nel codice Ateco 43.02.02, non è da ritenersi compresa nel completamento di edifici.

SERVIZI DI PULIZIA

- 81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici
- 81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali

Perché vi sia reverse charge, la norma richiede che la prestazione di pulizia sia effettuata in edifici.

È esclusa l'applicazione per l'attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, ed anche per le prestazioni riconducibili alle attività di derattizzazione, spurgo delle fosse biologiche e dei tombini e rimozione della neve (attività che hanno oltretutto codici Ateco differenti da quelli sopra citati).

Forniture di beni con posa in opera

La più volte circolare n. 14/E del 27 marzo 2015, dedicata a questa più recente casistica di reverse charge, ha chiarito che è applicabile soltanto con riferimento alle prestazioni di servizi; sono invece **escluse le forniture di**

beni con posa in opera, in quanto sono da intendersi come cessioni di beni e non come prestazioni di servizi.

In particolare, secondo l'Agenzia delle Entrate la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene. La verifica per determinare se si sia in presenza di una fornitura di beni con posa in opera (situazione nella quale, come detto, non si applica il reverse charge) deve quindi essere posta in relazione alla prevalenza della fornitura del bene o del servizio di installazione dello stesso, senza considerare a tal fine rispettivi costi come indicatore di riferimento.

La circolare illustra come esempio la sostituzione di una caldaia; tale operazione è da ritenersi una cessione di beni con posa in opera, con applicazione di Iva nei modi ordinari, in quanto l'acquisto del bene è direttamente connesso alla sua installazione, e la cessione e installazione sono operazioni in questo caso indissociabili.

La gestione di un unico contratto

In presenza di un unico contratto, comprensivo di una pluralità di prestazioni di servizi:

- in parte soggette al regime dell'inversione contabile e
- in parte soggette all'applicazione dell'IVA nelle modalità ordinarie,

si dovrà procedere alla **scomposizione** delle operazioni, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge.

Si pensi, ad esempio, ad un contratto che preveda l'installazione di impianti, unitamente allo svolgimento di altre generiche prestazioni di servizi non rientranti nel meccanismo dell'inversione contabile. In tal caso, si dovrà procedere alla scomposizione delle operazioni oggetto del contratto, distinguendo le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge (nell'esempio, servizio di installazione di impianti) da quelle assoggettabili ad IVA secondo le regole ordinarie.

La circolare 14/E del 2015 tuttavia, stante la complessità delle tipologie contrattuali riscontrabili nel settore edile, riconosce che le indicazioni di scomposizione delle operazioni oggetto del contratto potrebbero risultare di difficile applicazione in caso di un contratto unico di appalto, comprendente anche prestazioni soggette a reverse charge ai sensi della lettera a-ter), avente ad oggetto la costruzione di un edificio (oppure interventi di restauro, di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia (articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380); in tal caso, in una logica di semplificazione, l'Agenzia ritiene che anche con riferimento alla prestazioni riconducibili alla lettera a-ter), trovino applicazione le regole ordinarie e non il meccanismo del reverse charge. Rimane ovviamente inteso che gli eventuali subappaltatori coinvolti nell'operazione (ad esempio impresa elettricista o di tinteggiatura) emetteranno fattura in reverse charge nei confronti dell'appaltatore per le singole prestazioni rese ai sensi reverse charge previsto per i subappalti edili ex lettera a).

Coesistenza delle due diverse tipologie di reverse charge

Come si è visto, relativamente a prestazioni di servizi in ambito edile, si ha la presenza di due tipologie di reverse charge; per capire quale applicare, le imprese devono:

- prioritariamente verificare se la prestazione svolta rientra tra le attività economiche ATECO 2007 soggette alla normativa della lettera a-ter);
- quindi, qualora la verifica restituisca esito negativo, controllare se per la prestazione in oggetto si applicano le disposizioni della lettera a)

In altre parole, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, il reverse charge di cui alla lettera a) dell'articolo 17, sesto comma, si applica solo alle ipotesi di subappalto relativamente alle attività identificate dalla sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO, quando sono **diverse** da quelle di installazione di impianti, demolizione e completamento.

Il reverse charge ed i contribuenti forfetari e minimi

Da ultimo, vediamo il rapporto tra il reverse charge e i contribuenti forfetari. Il particolare meccanismo del reverse charge, da un punto di vista soggettivo, è applicabile soltanto nei casi in cui sia il cedente/prestatore che il cessionario/committente siano soggetti passivi IVA.

Sono però previste delle esclusioni dal punto di vista soggettivo, e tra tutte, si segnala come molto rilevante quella che riguarda i soggetti che applicano il regime forfetario introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (ed anche chi è nel regime dei minimi ex D.L. 6 luglio 2011, n. 98)

Di contro, però, per tali soggetti il meccanismo del reverse charge sarà applicabile in caso di operazioni passive, quali acquisto di servizi rientranti nella normativa; in particolare, essendo inibita a tali contribuenti la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione, dovranno procedere al versamento dell'imposta a debito sottostante l'operazione. Nel momento in cui, infatti effettuano un acquisto in reverse charge (di qualunque tipo), i forfetari e minimi devono procedere al versamento dell'imposta a debito, mediante modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Si precisa che, nonostante siano quindi chiamati ad effettuare un versamento di imposta Iva, l'effettuazione di un acquisto in reverse charge non determina, in capo al soggetto in regime agevolato, l'insorgenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA (sempre che ricorrano i requisiti di permanenza nei regimi in questione).

La rilevazione contabile delle imposte nelle società di capitali



A cura di Paolo Gervasi

Uno degli aspetti più delicati da affrontare in Studio è quello riguardante la rilevazione contabile delle imposte di esercizio. Con il presente contributo si riepilogano le tipiche scritture contabili di rilevazione dei tributi che, nella generalità dei casi interessano la gestione dell'impresa.

Le scritture di esercizio inerenti alle imposte sul reddito delle Società di Capitali riguardano principalmente

- La rilevazione dei versamenti degli acconti Ires/Irap;
- le ritenute alla fonte subite;
- la liquidazione delle imposte correnti;
- il pagamento dei debiti tributari;
- la rilevazione della fiscalità differita.

GLI ACCONTI IRES/IRAP – MODALITÀ DI CALCOLO

Sono tenuti al versamento degli acconti per il periodo di imposta in corso 2023 i soggetti che hanno dichiarato importi nel modello Redditi Società di relativo al periodo di imposta precedente 2022.

Gli acconti di imposta possono essere determinati secondo due differenti metodi;

- **metodo cosiddetto “storico”** in base al quale l'acconto 2023 è determinato sulla scorta del saldo imposte 2022 evidenziata a rigo “Differenza” o “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” del quadro RN del Modello Redditi 2023 oppure a rigo “Totale imposta” del quadro IR del Modello IRAP 2023. Va considerato l'eventuale saldo a credito risultante dalla dichiarazione che può essere utilizzato per versare un minor acconto;
- **metodo cosiddetto “previsionale”** in base al quale è possibile effettuare un versamento minore rispetto a quello dovuto con il metodo storico oppure non effettuare alcun versamento qualora si presuma di conseguire un reddito e, quindi, un'imposta 2023 inferiore rispetto al 2022.

Ai fini del versamento degli acconti si rammenta inoltre che i “soggetti ISA” con ricavi o compensi non superiori a Euro 5.164.569 determinano gli acconti delle imposte in 2 rate di pari importo ciascuna del 50% (anziché 2 rate pari al 40% e 60% cadauna).

L'acconto IRES 2023 dovuto dalle società di capitali, applicando il metodo c.d. storico, è pari al 100% dell'importo “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” risultante a rigo RN17 del Modello Redditi 2023 SC. Se l'importo risultante è inferiore ad Euro 20,66 non è dovuto nessun acconto. Se l'importo risultante è compreso fra Euro 20,66 ed Euro 257,52 il versamento è dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre 2023 (se l'esercizio coincide con l'anno solare). Se l'importo risultante supera 257,52 gli acconti sono dovuti in due rate pari al 50% ciascuna (se la Società è soggetto Isa) o rispettivamente pari al 40% e al 60% del risultato di cui al rigo RN17 (se la società non è soggetto ISA).

Acconti Irap 2023

Il versamento dell'acconto IRAP 2023 va determinato applicando le medesime regole previste per l'acconto IRES. La base di riferimento è data dal rigo IR21 (totale imposta)

DETERMINAZIONE ACCONTI METODO STORICO SRL (SOGG. ISA) CON ESECIZIO CORRISPONDENTE CON ANNO SOLARE

IRES – BASE DI CALCOLO RN17 MODELLO REDDITI SC € 100.000

1° ACCONTO IRES € 50.000 (da versare unitamente al saldo IRES 2022)

2° ACCONTO IRES € 50.000 (da versare entro il 30/11/2023)

IRAP – BASE DI CALCOLO IR21 MODELLO IRAP SC € 40000

1° ACCONTO IRAP € 20.000 (da versare unitamente al saldo IRAP 2022)

2° ACCONTO IRAP € 20.000 (da versare entro il 30/11/2023)

LA RILEVAZIONE CONTABILE

Il versamento degli acconti IRES ed IRAP per il periodo di imposta di competenza viene rilevato in apposti conti dell'attivo patrimoniale.

Questi conti devono mettere in evidenza da un lato l'uscita finanziaria conseguente al versamento degli acconti, dall'altro il credito che matura nei confronti dell'Erario, poiché non è stato ancora liquidato il debito tributario. Il debito tributario verrà poi determinato solo al termine del periodo di riferimento (ad es. 2023) in occasione della redazione della Dichiarazione dei Redditi SC 2024 per anno 2023.

Riprendendo i nostri esempi di cui sopra, le rilevazioni saranno le seguenti

----- 30/06/2023 -----			
Diversi	a	BANCA C/C	70.000
Erario c/acconto IRES			50.000
Regioni c/acconto IRAP			20.000
----- 30/11/2023 -----			
Diversi	a	BANCA C/C	70.000
Erario c/acconto IRES			50.000
Regioni c/acconto IRAP			20.000

LA RILEVAZIONE DELLE RITENUTE SUBITE

Le ritenute a titolo di acconto vengono subite dalle aziende in relazione a molteplici tipologie di proventi conseguiti dalle imprese. A titolo esemplificativo ma non esaustivo ricordiamo:

- Ritenute su corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore (art. 25-ter del D.P.R. n. 600/1973);
- Ritenute su Redditi da provvigioni (art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973);
- ritenute interessi e redditi da capitale (art. 26 del D.P.R. n. 600/1973);
- le ritenute su bonifici per detrazioni fiscali (art. 25 del D.L. n. 78/2010 e s.m.i.);
- le ritenute su contributi degli enti pubblici.

Le ritenute subite da un lato riducono la somma da percepire al momento dell'incasso, dall'altro rappresentano un credito verso l'Erario che viene compensato con il debito tributario determinato in sede di elaborazione della dichiarazione dei redditi del periodo.

Esempio: accredito interessi attivi

----- a -----			
Diversi	interessi attivi		10
Banca C/C		7,4	
Erario c/rit subite		2,6	

Ultimate le scritture di integrazione e rettifica e predisposte le dichiarazioni dei Redditi (Unico SC) ed Irap, è possibile rilevare le imposte di competenza dell'esercizio.

Secondo quanto previsto dall'OIC 25, l'onere fiscale per una Società rappresenta l'ammontare complessivo delle imposte sul reddito di competenza dell'esercizio, costituito da imposte correnti, imposte differite e anticipate.

Le imposte correnti: Ires ed Irap

Sono determinate – in sede di predisposizione del bilancio di esercizio – in base al reddito imponibile ed alle aliquote vigenti alla data di bilancio. Devono essere iscritte nella voce E20) con contropartita la voce del passivo dello Stato Patrimoniale D12) - debiti Tributari al netto degli acconti versati, delle ritenute di acconto subite e degli eventuali crediti di imposta compensabili. Eventuali crediti derivanti da versamenti in acconto superiori rispetto all'ammontare dovuto, dovranno essere allocati nell'attivo Patrimoniale nella voce C115- bis (Crediti Tributari).

Esempio

Supponiamo che, a giugno 2024, dalla Dichiarazione dei Redditi SC per l'anno di imposta 2023 scaturisca un debito Ires pari ad Euro 120.000 e dalla Dichiarazione Irap 2024 un debito di imposta pari ad Euro 70.000.

Acconti Ires Versati in corso d'anno Euro 100.000 e Acconti Irap Euro 40.000.

Vi sono inoltre ritenute subite (ad esempio su bonifici per detrazioni fiscali) per Euro 5000

Le scritture relative alle imposte correnti saranno le seguenti:

31/12/2023 - rilevazione imposte di esercizio

..... a			
Diversi	diversi		170.000
Ires d'esercizio		120.000	
Irap d'esercizio		50.000	
	Erario c/ires	120.000	
	Regioni c/Irap	50.000	

31/12/2023 – giroconto acconti di imposta Ires e ritenute subite Ires

..... a			
Erario c/ires	diversi		105.000
	Erario c/acconti ires	100.000	
	Erario c/ritenute subite	5.000	

31/12/2023 – giroconto acconti di imposta Irap

.....			
Regioni C/irap	a	Regioni c/acconto irap	40.000
.....			

30/06/2024 - versamento dei debiti tributari

.....			
Diversi	a	Banca c/c	30.000
.....			

Erario c/ires	20.000
---------------	--------

Regioni c/irap	10.000
.....	

Va da sé che, qualora gli acconti versati in corso d'anno superassero l'ammontare delle imposte correnti rilevate, non dovremmo rilevare in debito tributario ma un credito tributario da riportare in compensazione.

La fiscalità differita

Ha origine da differenze temporanee imponibili esistenti fra il valore di un'attività/passività o di un provento/onere determinate secondo i criteri civilistici e i differenti criteri fiscali.

La fiscalità differita distingue fra imposte differite ed imposta anticipate:

Imposte differite

Sono generate da differenze temporanee imponibili in esercizi successivi. Esempio classico è quello delle plusvalenze fiscalmente rateizzabili.

Ipotizziamo il caso di cessione di macchinario con plusvalenza di Euro 500,00 (fiscalmente rateizzabile in 5 anni).

Per semplicità di esposizione ipotizziamo anche che si l'unica operazione realizzata.

Avremo quindi

- utile fiscale 100 (1/5 della plusvalenza di 500)
- imposte correnti 24 (24% di 100)
- imposte differite 96 (4/5 del 24% di euro 500)

in bilancio

risultato civilistico	500
-----------------------	-----

imposte correnti	24
------------------	----

imposte differite	96
-------------------	----

La scrittura sarà

.....			
Diversi	a	diversi	
Ires d'esercizio (CE)			24
Imposte differite (CE)			96
		
	a	Erario C/ires (PP)	24
	a	F.do Imposte diff (PP)	96
.....			

Imposte anticipate

Sono generate da differenze temporanee deducibili in esercizi successivi. Esempio classico sono le spese di pubblicità e propaganda rateizzate ai sensi dell'art. 102 del Tuir.

Ipotizziamo spese di pubblicità per Euro 100 rateizzabili fiscalmente in 5 anni.

Conto economico		Dichiarazione dei redditi	
Ricavi	600	Ricavi imponibili	600
Costi p&p	100	Costi p&p deducibili (1/5)	20
Risultato ante imposte	500	Reddito imponibile	580
Imposte correnti	139,20	Ires 24%	139,20
Imposte anticipate	- 19,20		

Le imposte anticipate sono pari al 24% dell'utile civilistico ($500 \cdot 24\%$) meno il 24% dell'utile fiscale ($580 \cdot 24\%$)

Le scritture saranno le seguenti:

.....	
Diversi	diversi	140,4
Ires d'esercizio (CE)		139,20
Credito imposte anticipate (AP)		<u>19,20</u>
	Erario c/ires (PP)	139,20
	Imposte anticipate (CE)	19,20
.....		

Intelligenza artificiale in ufficio: come avere un assistente personale tutto per sé



A cura di **Mario Alberto Catarozzo**

Oggi, grazie ai rapidi progressi tecnologici, l'AI è diventata accessibile praticamente a tutti, anche in ufficio, e non solo nelle multinazionali, ma anche nelle PMI italiane.

Ricordando ai nostri lettori che all'interno del numero di Luglio della nostra Rivista abbiamo già avuto modo di chiederci se l'AI sia un bene o un male per il mercato del lavoro e se, quindi, toglierà posti di lavoro, cerchiamo ora di conoscere meglio questo mondo che rivoluzionerà le nostre vite nei prossimi anni.

L'Intelligenza Artificiale è già entrata negli uffici delle aziende, anche se la maggior parte delle persone che ne hanno a che fare non ne è a conoscenza e non sa, spesso, che la sta già utilizzando. Molti pensano a film fantascientifici, con robot umanoidi o stranezze simili, quando invece l'AI è la nuova frontiera del digitale caratterizzata da algoritmi che apprendono continuamente, crescono di competenze, fanno esperienza e hanno consapevolezza del contesto in cui agiscono. L'AI si caratterizza, inoltre, per la capacità di saper interagire con l'essere umano in modo fluido, come se fosse una "intelligenza umana". Questo è il cuore della AI; la parte esterna, il packaging in cui è inserita (hardware), può essere di ogni tipo: dal computer, alla smart watch, al cellulare, al chatbot, al motore di ricerca, al software paghe, al cloud.

COME PUÒ ESSERE UTILE L'AI IN UFFICIO

In questo articolo cercheremo di capire come in pratica può essere utile a ciascuno di noi in ufficio l'AI e tutte le applicazioni che oggi si basano su questo nuovo linguaggio. Non citeremo nomi di software e piattaforme, per la semplice ragione che ce ne sono oramai decine e che cambiano in continuazione con nuovi ingressi e qualche abbandono dalle scene. Ciò che vi consiglio è di fare ricerche mirate utilizzando Google (che usa l'AI dal nome Bard) o Bing (che usa al proprio interno Chat GPT), per fare le opportune ricerche aggiornate di soluzioni basate sull'Intelligenza Artificiale. In alternativa, potete scrivermi (mi trovate sui social) e con piacere vi risponderò.

Ma torniamo all'AI e al suo impatto. Vi dico solo che l'ingresso nel 2022 di Chat GPT nello scenario tecnologico mondiale mediante la società Open AI si ritiene stia avendo lo stesso impatto che ha avuto negli anni '90 Internet. Va sottolineato che è dal lontano 1969 che si compiono esperimenti e studi sull'Intelligenza Artificiale, per cui non si tratta di un argomento nuovo, bensì di un tema da decenni allo studio. Tuttavia, il contesto tecnologico e culturale mondiale non è stato pronto fino ai nostri giorni e da qui in poi sarà tutta una nuova storia.

Da oggi in poi ogni impiegato può oggi avere il proprio assistente personale virtuale, pronto a semplificarci la vita in mille attività, da quelle più ripetitive e di dettaglio, fino a quelle che richiedono ragionamento, valutazioni e creazione di output originali.

L'AI non ha praticamente limiti e ogni giorno escono nuove applicazioni, software e piattaforme che si basano sulla

intelligenza artificiale per produrre testi, email, risposte automatiche, immagini, analisi di dati, test, presentazioni, video, copy per i social.

APPLICAZIONI PRATICHE

Vediamo alcune applicazioni pratiche che l'AI può supportare per migliorare il lavoro in ufficio.

Organizzazione dell'agenda

Un assistente AI può gestire praticamente in autonomia la vostra agenda, fissando appuntamenti via email a seconda delle indicazioni che gli avete precedentemente dato. Il momento cruciale è dunque quello della impostazione (chiamato prompt), cioè dare i comandi corretti al software, dargli le indicazioni precise e complete per ottenere il risultato desiderato.

Scrittura di documenti

Ipotizziamo che dobbiate preparare una presentazione per il vostro capo e per una riunione, oppure un report o un verbale di assemblea o di riunione. Ebbene, esistono piattaforme e software basate sulla Intelligenza Artificiale che possono registrare i contenuti di una riunione (sia in presenza, che in videocall) per poi fornire automaticamente il report finale, oppure sintetizzare i punti salienti. Non solo. Da tali testi è possibile, poi, trarre infografiche con torte, torri e tabelle grafiche. Immaginate quanto ciò possa essere utile per una segretaria di direzione incaricata di tenere traccia delle riunioni, di elaborare verbali e di farli circolare tra i partecipanti all'incontro.

Inoltre, così come ci siamo abituati ad utilizzare assistenti virtuali vocali come Alexa di Amazon, Siri di Apple e Cortana di Android, esistono molti assistenti virtuali da ufficio a cui si possono dettare testi, email e ogni altro contenuto per farlo mettere per iscritto, farlo impaginare e produrre documenti.

Traduzioni

Sono molti i sistemi di traduzione oggi basati sulla AI, sia App per cellulari, sia software per computer e molti sono addirittura gratuiti. È possibile così dettare o scrivere in una lingua e vedere il testo automaticamente tradotto in un'altra. Anche molti sistemi di videoconferenze stanno adottando la traduzione simultanea delle riunioni: in questo modo potremmo parlare con chiunque nel mondo utilizzando la nostra lingua e vedendola tradotta all'istante e viceversa per il nostro interlocutore.

Gestione email

L'AI può scannerizzare la posta in arrivo, contrassegnare le più importanti e rispondere automaticamente a quelle routine come solleciti o conferme, segnalandovi solo quelle che richiedono la vostra attenzione. Quindi redazione, invio, lettura e archiviazione sono attività interamente automatizzabili, basta sapere come fare e utilizzare gli strumenti adeguati.

Automazione dei processi ripetitivi

Pensiamo alla fatturazione, alla prima nota, ai solleciti per il recupero crediti. Queste sono tutte attività che vi permettono di creare procedure automatizzate sia per ricordare i passi successivi e le scadenze, sia per adempierli in totale autonomia se avete dato le indicazioni necessarie alla macchina per poter procedere autonomamente. Stesso discorso per la cancelleria e l'ordine di nuovi stock periodici, oppure per la gestione dei buoni pasto dei collaboratori.

Gestione del personale

Per chi si occupa di risorse umane, l'AI può diventare un alleato importante per la stesura di assessment, valutazioni di colloqui, screening di curricula, gestione dei piani di crescita.

Ricerche

Serve rapidamente un'informazione, un documento, il recapito di un cliente? Si può all'assistente virtuale di trovarlo al posto nostro in pochi secondi. Esistono già data base e CRM interamente basati sulla AI.

Riunioni

Se abbiamo visto come può essere di aiuto la AI in fase di verbalizzazione della riunione, non da meno può essere di aiuto in fase di organizzazione della stessa. È possibile, infatti, delegare all'AI la creazione dell'ordine del giorno della riunione, nonché la creazione di un programma dettagliato con tempi e argomenti.

Monitoraggio delle attività e *timesheet*

L'assistente AI può tenere traccia di cosa fa ciascun collaboratore durante la giornata lavorativa, misurare la sua produttività e segnalare dove migliorare e dove c'è maggior dispersione di tempo.

Insomma, come abbiamo visto, l'AI può davvero entrare in ogni aspetto del lavoro d'ufficio quotidiano semplificando, velocizzando, alleggerendo lo stesso. E se poi aggiungiamo che non si lamenta mai, non si ammala e non si stanca mai... direi che abbiamo diversi elementi che spingono ad approfondire il suo utilizzo in ufficio.

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

“Il Collaboratore di Studio” è una rivista on line a cadenza mensile

È prevista la vendita esclusivamente in abbonamento

Eventuali numeri non pervenuti devono essere reclamati via mail al servizio clienti non appena ricevuto il numero successivo

PREZZO DELL'ABBONAMENTO

Prezzo dell'abbonamento annuale per l'anno 2023: Euro 110 + IVA

DIRETTORE RESPONSABILE

Andrea Meneghello

COMITATO SCIENTIFICO

Federico Dal Bosco – Dottore Commercialista

Mario Di Bernardo – Dottore Commercialista

Francesca Iula – Dottore Commercialista

Luca Malaman – Dottore, Ragioniere Commercialista

Andrea Meneghello – Ragioniere Commercialista

Emanuele Pisati – Dottore, Ragioniere Commercialista

Pierfranco Santini – Dottore Commercialista

Luca Signorini – Ragioniere Commercialista

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO

Emanuela Ardillo, Mario Alberto Catarozzo, Federico Dal Bosco, Paolo Gervasi, Luca Malaman, Gerardo Sarcina, Luca Signorini

Chiuso in redazione il 16 ottobre 2023

SERVIZIO CLIENTI

Per la redazione/distribuzione/abbonamento/rinnovi:

tel. 02 84892710

e-mail riviste@professionecommercialista.com

PROGETTO GRAFICA E IMPAGINAZIONE

A Comunicazione Srl – www.acomunicazione.com

La rivista è registrata presso il Tribunale di Verona - n. 2.086 R.S.

Tutti i contenuti della rivista sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione, divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzati espressamente da Namirial S.p.A. sono vietati. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nella rivista. Pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, Namirial S.p.A. non risponde di danni derivanti dall'uso dei dati e delle informazioni ivi contenute.

© 2023 Namirial S.p.A. - Via Caduti sul Lavoro n. 4, 60019 Senigallia (An) - Italia – Local Business Unit di Assago (MI) Centro Direzionale Milanofiori - Strada 1 – Palazzo F6 20057 Assago (MI)